

LA REPUBBLICA DEL GABON

SINDACATO – LAVORO – GIUSTIZIA

oooooooooooo



CODICE PENALE

Legge n. 21/63 del 31 maggio 1963

PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO PUBBLICAZIONI UFFICIALI
BP 563 LIBREVILLE – TELEFONO 76.20.00

oooooooooooo

LA REPUBBLICA DEL GABON
SINDACATO-LAVORO-GIUSTIZIA

CODICE PENALE

Legge n. 21/63 del 31 maggio 1963

**PRENOTA UNO
PENALI E PERSONE PUNIBILI**

**CAPITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Articolo uno : - Sono delitti, delitti che la legge punisce o con la pena di morte, o con quella della reclusione penale.

Articolo 2 : – I reati sono reati punibili dalla legge con la reclusione superiore a un mese o con la multa superiore a 24.000 franchi.

Articolo 3: – I reati sono puniti dalla legge con la reclusione fino a un mese o con la multa fino a franchi 24.000, sia che vi sia o meno la confisca delle cose sequestrate, qualunque sia il loro valore.

Articolo 4 : – Ammenda, reclusione, interdizione dal soggiorno, interdizione temporanea di alcuni diritti civili, civili e familiari, chiusura di stabilimenti, interdizione dall'esercizio di una professione e confisca speciale dell'oggetto del reato, dei suoi prodotti o delle cose destinate a commettere si tratta di pene accessorie o complementari comuni alla materia penale e correzionale.

In tutti i casi può essere pronunciata la confisca delle armi, degli oggetti e degli strumenti utilizzati per commettere un delitto o un delitto.

In tema di contravvenzioni, la confisca può essere pronunciata solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento prima della loro commissione.

Articolo 5: - (modificato dalla Legge n. 19/93 del 27 agosto 1993) - Nessun delitto, nessun delitto, nessuna contravvenzione può essere punito con pene che non siano state pronunciate dalla legge o dal regolamento prima della loro commissione.

La legge o il regolamento meno stringenti si applicano, non appena entrati in vigore, ai fatti non definitivamente giudicati.

Le norme di organizzazione, giurisdizione e procedura giudiziaria hanno effetto immediato, anche sui procedimenti pendenti, fintanto che non sia stata pronunciata in primo grado una sentenza di merito.

La sanzione cessa di essere eseguita quando è stata pronunciata per un reato che una legge o un regolamento successivo alla sentenza ha soppresso.

Articolo 6: – È assimilato al delitto ogni tentato delitto che si sia manifestato all'inizio dell'esecuzione, se non sia stato sospeso o sia venuto meno ai suoi effetti solo per circostanze indipendenti dalla volontà del suo autore.

Lo stesso vale per il tentativo di reati che la legge punisce con la reclusione superiore a cinque anni. I tentativi di altri reati sono considerati reati solo nei casi determinati da un'apposita disposizione di legge.

Articolo 7: – In caso di condanna per più delitti o delitti, viene pronunciata solo la pena più grave. Quando la sentenza principale è oggetto di condono gratuito, occorre tener conto, ai fini dell'applicazione della confusione di sentenze, della sentenza risultante dalla commutazione e non della sentenza inizialmente pronunciata.

Articolo 8: – Le condanne alle pene stabilite dalla legge sono sempre pronunciate salve le restituzioni ed i danni eventualmente dovuti alle parti.

In caso di concorso della sanzione con le restituzioni ei danni, sui beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne otterranno la preferenza.

CAPITOLO II

PENA DI MORTE

Articolo 9 : – Chiunque sia condannato a morte sarà fucilato.

Articolo 10 : – Se una donna condannata a morte si dichiara e se è accertato che è incinta, subirà la pena solo dopo il suo rilascio.

Articolo 11 : – Il verbale di esecuzione sarà redatto immediatamente dal cancelliere. Sarà firmato dal presidente del tribunale che ha pronunciato la sentenza o da chi lo sostituisce, dal rappresentante del pubblico ministero e dal cancelliere. Tale verbale sarà, entro ventiquattro ore, trascritto dalla cancelleria in calce al verbale della sentenza.

Articolo 12: – I corpi delle vittime saranno consegnati alle loro famiglie, se li reclamano, a condizione che siano seppelliti senza alcun apparato.

CAPITOLO III

PUNIZIONI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA'

Articolo 13 : – La durata di ogni pena detentiva decorre dal giorno in cui il condannato diventa, in virtù della condanna divenuta irrevocabile, colui che pronuncia la sentenza. Quando vi è stata la custodia cautelare, essa sarà integralmente detratta dalla durata della pena pronunciata dal giudizio o dal giudizio di condanna.

Articolo 14: – *(modificato dalla Legge n. 19/93 del 27 agosto 1993)* - le persone condannate alla reclusione o alla reclusione penale possono essere impiegate per lavori di pubblica utilità o di utilità privata, in conformità con la legislazione sul lavoro penale.

Articolo 15 : – Le condanne alla pena del lavoro forzato in tempo saranno pronunciate per un minimo di cinque anni e un massimo di venti anni.

Articolo 16 : – Le pene detentive sono pronunciate per un minimo di un giorno e per un massimo di dieci anni. La pena di un giorno di reclusione è di ventiquattro ore, quella di un mese di trenta giorni.

Articolo 17: – Chiunque sia stato condannato alla reclusione sarà rinchiuso in una casa di correzione.

CAPITOLO IV

FRASI DI CHIUSURA

Articolo 18: - *(integrato dalla Legge n. 19/93 del 27 agosto 1993)* - La condanna a sanzione penale comporta il divieto di esercizio dei seguenti diritti civili e familiari: 1. – voto ed elezione; 2. – idoneità; 3. – essere chiamato o nominato alle funzioni di assessore presso un tribunale o ad altre funzioni pubbliche, o ad incarichi amministrativi, o per esercitare tali funzioni o incarichi; 4. – armi portanti; 5. – voto e suffragio nelle deliberazioni familiari; 6. – essere precettore o curatore, salvo che per i figli, e solo su consiglio della famiglia; 7. – essere perito o impiegato come testimone in atti; 8. – di deposizione in giudizio, oltre che per semplici dichiarazioni; 9. – il diritto di indossare qualsiasi decorazione.

Articolo 19 : – In materia correzionale, i tribunali possono, nei casi espressamente previsti dalla legge, vietare, in tutto o in parte, per un periodo da cinque a dieci anni, l'esercizio dei diritti civili, civili e familiari. l'articolo sopra.

CAPITOLO V

DEL DIVIETO DI SOGGIORNO

Articolo 20 : - *(modificato dall'ordinanza n. 48/69 dell'11 luglio 1969).*

Il divieto di soggiorno consiste nel vietare al condannato di comparire in determinati luoghi.

Può essere pronunciato nei confronti di chiunque sia stato condannato alla reclusione penale o a una pena detentiva pari o superiore a 3 mesi.

Il massimo della pena interdittiva è di venti anni.

Articolo 21 : - L'elenco dei luoghi interdetti è stabilito dal Ministro dell'Interno con decreti collettivi o individuali.

Viene notificata o condannata prima del suo rilascio, per volere delle autorità amministrative.

Articolo 22 : - Il divieto di soggiorno decorre dalla data di scarcerazione del condannato.

CAPITOLO VI ESECUZIONE DI CONDANNE DENARO

Articolo 23 : - Tutti i condannati per lo stesso delitto, la stessa infrazione o la stessa contravvenzione sono solidalmente responsabili della restituzione e del risarcimento del danno, salvo che il giudice non disponga diversamente e determini la quota di ciascuno.

Articolo 24 : - In materia penale, penitenziaria e di polizia semplice, quando un'ordinanza di multa, risarcimento danni, rimborsi o spese, divenuta definitiva, rimane ineseguita, può essere perseguita contro il condannato mediante la costrizione corporale.

Se vi è un responsabile civile, la coercizione contumacia per danni e spese può essere esercitata nei confronti del condannato solo quando siano stati esauriti tutti i mezzi di esecuzione nei confronti del responsabile civile, a meno che non sia accertata la sua insolvenza. La coercizione corporale non può essere esercitata nei confronti del responsabile civile.

Articolo 25 : - La coercizione in contumacia non può essere pronunciata né nei confronti di persone di età inferiore ai diciotto anni al momento dei fatti che hanno motivato l'azione penale, né nei confronti di coloro che hanno iniziato il loro settantesimo anno al momento della condanna.

Articolo 26 : - *(modificato dalla legge N°19/93 del 27 agosto 1993).* La durata della reclusione è così regolata: - otto giorni quando la

multa e le pene pecuniarie non superano i 25.000 franchi; - quindici giorni quando, superiori a 25.000 franchi, non superano 50.000 franchi; - un mese quando, superiori a 50.000 franchi, non superano 100.000 franchi; - due mesi quando, oltre i 100.000 franchi, non superano i 200.000 franchi; - tre mesi quando, oltre i 200.000 franchi, non superano i 400.000 franchi. - sei mesi quando, oltre i 400.000 franchi, non superano gli 800.000 franchi; - nove mesi quando, al di sopra di 800.000 franchi, non superano 1.600.000 franchi; 1 anno se superano 1.600.000 franchi.

-

Quando il vincolo fisico garantisce il recupero di più crediti, la sua durata è fissa sulla base di condanne totali.

Articolo 27 : - La reclusione per l'esecuzione di sentenze pecuniarie pronunciate a vantaggio dello Stato può essere eseguita solo cinque giorni dopo un'ordinanza data al condannato su richiesta del Tesoro.

Visto l'atto di notificazione del comando e su richiesta dell'accusa, il pubblico ministero invia le richieste preposte all'esecuzione dei mandati di giustizia.

Le richieste di carcerazione sono valide solo fino alla scadenza dei termini di prescrizione della pena. Acquisita questa prescrizione, nessuna coercizione corporale può essere esercitata, a meno che non sia in corso o sia stata precedentemente oggetto di una raccomandazione di carcerazione. Se il debitore è trattenuto, la raccomandazione può essere fatta immediatamente dopo la notifica del comando.

Articolo 28 : - Le regole per l'esecuzione dei mandati giudiziari sono applicabili alle restrizioni corporali.

Articolo 29: – La parte che ha ottenuto il risarcimento del danno e non è stata risarcita può, purché la sentenza sia passata in giudicato da più di un mese, provocare l'incarcerazione del condannato con dichiarazione avanti al pubblico ministero della Repubblica. Può, con dichiarazione nella stessa forma, porre fine all'esecuzione del vincolo che, in tal caso, non sarà mai più ripresa.

Articolo 30: – Se può giustificare gravi motivi, il condannato può chiedere la sospensione dell'esercizio della reclusione. Lo farà con semplice dichiarazione davanti al pubblico ministero o, in località non giurisdizionali, davanti all'ufficiale di polizia giudiziaria che deve senza indugio darne comunicazione al pubblico ministero. Quando la deposizione è resa davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, quest'ultimo notifica nel merito le doglianze del ricorrente e trasmette il fascicolo al pubblico ministero. Se i motivi addotti gli sembrano sufficienti, il pubblico ministero può sospendere l'esercizio della reclusione.

Articolo 31: – Le persone contro le quali è stata pronunciata la coercizione possono impedirne o far cessare gli effetti pagando o depositando una somma sufficiente per estinguere il loro debito. Quando non è stato effettuato il pagamento completo, può essere richiesta nuovamente la coercizione per l'importo delle somme ancora dovute.

Articolo 32: – Il condannato che è stato sottoposto a coercizione fisica non è liberato dall'ammontare delle pene per le quali è stata esercitata.

CAPITOLO VII DALLE REPLICE

Articolo 33: - Chiunque, dopo essere stato condannato a una pena penale o a una pena detentiva superiore a cinque anni, ha commesso un secondo reato che prevede come pena principale la reclusione penale per un periodo di tempo, sarà condannato alla reclusione penale per la vita.

Articolo 34: - Chiunque, condannato per un reato alla reclusione, commetta lo stesso reato entro il termine di cinque anni dalla scadenza di tale pena o della sua prescrizione, è condannato alla reclusione che non può essere inferiore al doppio di quello precedentemente pronunciato, senza tuttavia poter superare il doppio del massimo della sanzione incorsa. Costituiscono, ai fini della recidiva, i reati di furto, occultamento, abuso di fiducia, truffa, appropriazione indebita di fondi o cose sequestrate, corruzione, appropriazione indebita e reati in materia di assegni.

Articolo 35 : – In materia di contravvenzioni, si ha recidiva quando il trasgressore si è reso nei confronti del trasgressore, nei dodici mesi precedenti, con una prima sentenza per una contravvenzione commessa nella giurisdizione dello stesso tribunale.

CAPO VIII DI RELEGGE

Abolito con i suoi articoli da 36 a 40 (*legge n. 19/93 del 27 agosto 1993*).

CAPITOLO IX RIMANERE

Articolo 41 : – (*modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993*). In caso di pena detentiva o pecuniaria, se il condannato non è stato oggetto di precedente pena detentiva per un delitto o un delitto di diritto comune, i giudici possono ordinare, con la stessa sentenza e con atto motivato decisione, che l'esecuzione della sanzione principale sarà sospesa. La sospensione non si applica ai reati di polizia.

Gli organi giurisdizionali possono decidere che la sospensione si applichi solo all'esecuzione della reclusione per un periodo di cui determineranno la durata, o si applicherà solo al pagamento della multa per una parte della quale determineranno l'aumento.

Articolo 42 : - Se, durante un periodo di cinque anni dalla data della sentenza o della sentenza, il condannato non è incorso in alcuna azione penale seguita da una pena detentiva o da una pena più grave per un delitto o un delitto di diritto comune , il la condanna sarà considerata nulla.

In caso contrario, la prima penalità sarà eseguita per prima senza che possa essere confusa con la seconda.

Articolo 43 – La sospensione della pena non si estende al pagamento delle spese processuali e dei danni. Né si estende alle pene accessorie e alle incapacità derivanti **dalla** condanna.

Tuttavia, le pene accessorie e le incapacità cesseranno di avere effetto dal giorno in cui, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 42, la condanna sarà stata dichiarata nulla.

Articolo 44: - Il presidente del tribunale, dopo aver pronunciato il provvedimento di condanna previsto dall'articolo 41, deve notificare al condannato che, in caso di nuova condanna, la prima sentenza sarà eseguita senza possibilità di confusione con la seconda. e che si applichino le sanzioni per recidiva ai sensi degli articoli 33 e 35. La condanna è iscritta nel casellario giudiziale, ma con l'espressa menzione della sospensione concessa.

CAPITOLO X CIRCOSTANZE ESTENSIVE

Articolo 45 : - In materia penale, le pene previste dalla legge nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in favore del quale siano state dichiarate le circostanze attenuanti, possono essere ridotte a cinque anni di reclusione se il delitto è punito con la pena di morte, fino a tre anni di reclusione se il reato è punito con l'ergastolo, fino ad un anno di reclusione negli altri casi.

Se viene applicata la pena detentiva, può essere inflitta anche una sanzione pecuniaria. Il massimo di questa sanzione sarà di 2.000.000 di franchi. I colpevoli possono altresì essere privati dei diritti di cui all'articolo 18 per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno.

Articolo 46 : - In materia penitenziaria, se le circostanze appaiono attenuanti, i tribunali sono autorizzati, salvo espressa disposizione contraria, a ridurre la reclusione e la multa, anche a meno di un mese e 24.000 franchi, o a pronunciare separatamente uno o l'altra di queste pene, ovvero sostituire la multa alla reclusione, senza che in ogni caso possa essere inferiore alle pene di polizia semplice. Nel caso in cui la multa sia sostitutiva della reclusione, se la pena detentiva è pronunciata solo dall'articolo applicato, il massimo di tale multa sarà di un milione di franchi.

Articolo 47 : - In materia di reati di polizia, quando le circostanze appaiono attenuanti, il tribunale può ridurre la pena prevista dalla legge al minimo delle semplici multe di polizia.

CAPITOLO XI COMPLICE E ISTIGATORE

Articolo 48 : - I complici di un delitto o delitto saranno puniti con la stessa pena degli autori di tale delitto o delitto, salvo nei casi in cui la legge avrebbe disposto diversamente.

Articolo 49 : - Saranno puniti come complici di un'azione qualificata come delitto o delitto:

1. – coloro che, con doni, promesse, minacce, abusi di autorità o di potere, macchinazioni o artifici colpevoli, hanno provocato tale azione o dato istruzioni per commetterla; 2. – coloro che hanno fornito armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo che sarà stato utilizzato per l'azione, sapendo che dovevano essere ivi utilizzati; 3. – coloro

che con conoscenza hanno aiutato o assistito l'autore o gli autori dell'azione nei fatti che l'avranno preparata o facilitata, ovvero in coloro che l'avranno consumata, salve le pene che saranno appositamente comminate dal presente codice contro gli autori di congiure o provocazioni pregiudizievoli per la sicurezza dello Stato, anche nel caso in cui non sarebbe stato commesso il delitto oggetto dei congiurati o dei provocatori; 4. – coloro che, sia con parole, grida o minacce pronunciate in luoghi pubblici o adunanze, sia per iscritto, stampati venduti o distribuiti, offerti in vendita od esposti in luoghi pubblici o adunanze, ovvero con cartelli o manifesti esibiti negli occhi del pubblico, avrà provocato direttamente l'autore o gli autori a commettere l'azione, se la provocazione è stata seguita da un effetto o da un tentativo.

Articolo 49 bis (aggiunto dalla Legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Saranno altresì puniti con la stessa pena gli autori, i mandanti che, consapevolmente, fanno compiere ad un terzo l'atto incriminato o incitano direttamente alla commissione di un delitto o di un delitto, anche se a tale istigazione non fa seguito effetto a causa di circostanze al di fuori del loro controllo.

CAPITOLO XII

CAUSE DI IRRESPONSABILITA' E SCUSE

Articolo 50 : - (modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Non è punibile chi fosse affetto, al momento del reato, da un disturbo psichico o neuropsichico avendo abolito il suo discernimento o il controllo delle sue azioni.

In tal caso, il tribunale di istruzione o dibattimento può, quando lo stato dell'autore sia idoneo a compromettere l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone, disporre il suo collocamento in un istituto specializzato.

La sua scarcerazione è disposta dallo stesso tribunale adito su richiesta dell'accusa.

L'autore di un reato che è stato costretto da una forza a cui non ha potuto resistere non è ugualmente punibile.

Articolo 51 : - (modificato dalla legge n°19/93 del 27 agosto 1993). Non sussiste reato o delitto quando il fatto è stato ordinato dall'esigenza presente della difesa propria o altrui, purché tale difesa sia legittima e proporzionata alla natura e alla gravità del reato.

Si presume che abbia agito in stato di legittima difesa chiunque compia un atto qualificabile come delitto o delitto respingendo di notte l'effrazione o l'effrazione di recinzioni, muri o ingressi di una casa abitata o di edifici annessi, ovvero difendendosi contro autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza.

Articolo 51 bis (aggiunto dalla Legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Indipendentemente dalla legittima difesa prevista dall'articolo 51 del codice, è punibile solo chi compie, con una reazione proporzionata, un atto imposto dalla necessità di evitare un pericolo grave ed imminente per una persona o una cosa.

Articolo 52 : - (modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Non vi è reato o delitto quando l'atto compiuto è stato o autorizzato dalla legge o ordinato legalmente dalla legittima autorità.

Articolo 53 : - Nessun delitto o delitto può essere scusato o la pena attenuata se non nei casi e nelle circostanze in cui la legge dichiara il fatto scusabile o consenta di infliggergli una pena meno severa.

Articolo 54 : - Gli omicidi, le lesioni e le percosse sono scusabili se sono stati causati da percosse o violenza grave contro le persone, o se sono stati commessi rinviando durante il giorno l'escalation o la rottura di recinzioni, muri o ingresso di una casa o di un abitato appartamento o loro annessi.

Tuttavia, il parricidio non è mai scusabile.

L'omicidio commesso dal marito sulla moglie, o da lei sul marito, non è scusabile, se la vita del marito o della moglie che ha commesso l'omicidio non è stata messa in pericolo al momento dell'omicidio.

Tuttavia, in caso di adulterio, è scusabile l'omicidio commesso dal marito sulla moglie, nonché sul complice, nel momento in cui li sorprende in flagrante delitto nella casa coniugale.

Articolo 55: - Quando il fatto di scusante sarà accertato, la pena sarà della reclusione da uno a cinque anni in caso di delitto, e da uno a sei mesi in caso di delitto, il tutto senza pregiudizio dell'applicazione della circostanze estenuanti.

CAPITOLO XIII

DALLA MINORANZA PENALE

Articolo 56 : - Quando un minore di tredici anni è stato riconosciuto colpevole di atti qualificati come delitto o delitto, sarà deferito al presidente del tribunale che può pronunciare con ordinanza o la consegna del bambino ai suoi genitori, al suo tutore, alla persona che lo aveva in custodia o a una persona di fiducia, o la sua collocazione in un istituto pubblico o privato o in un istituto di istruzione o

formazione professionale o in un istituto medico. Tali misure possono essere segnalate o modificate nelle stesse forme.

Articolo 57 : - Quando un minore di età compresa tra i tredici ei diciotto anni ha commesso un delitto o un delitto, sarà in ogni caso deferito al giudice istruttore che indagherà anche sulle condizioni di vita e di educazione dei figli. Se non lo pone sotto mandato di rinvio, il giudice istruttore può, con ordinanza speciale, affidare il minore a qualsiasi persona o istituzione di sua scelta, che ne manterrà l'affidamento fino alla decisione del tribunale.

Articolo 58 : - I minori di età superiore ai tredici anni e inferiore ai diciotto anni sono processati dal tribunale correzionale o dal tribunale penale, in udienza non pubblica, a meno che il minore non sia imputato nella stessa causa con uno o più coimputati maggiori. In ogni caso, la sentenza o il giudizio sono resi in pubblica udienza.

Articolo 59 : - Il tribunale adito per un delitto o un delitto commesso da un minore di età superiore ai tredici anni e inferiore ai diciotto anni deve dire se ha agito o meno con discernimento. Nel primo caso, il giudice può o condannare il minore alle pene previste dalla legge, oppure condannarlo ad una pena inferiore, il minimo delle quali sarà quello delle semplici sanzioni di polizia. Nel secondo caso, non sarà pronunciata condanna, ma il tribunale adotterà tutte le misure opportune per assicurarne l'emendamento e la sua rieducazione.

Articolo 60 : - I minori di diciotto anni, imputati o condannati, saranno sempre collocati in un distretto speciale degli istituti penitenziari. La pena di morte non sarà mai inflitta a un minore di età inferiore ai diciotto anni.

LIBRO II

DELITTI E DELITTI CONTRO IL PUBBLICO SCEGLIERE

CAPITOLO PRIMO

REATI E REATI CONTRO LA SICUREZZA ESTERNA DELLO STATO

Articolo 61 : - Costituisce, se commesso da un gabonese, reato di tradimento, il fatto:

1. o portare armi contro il Gabon; 2. o per mantenere l'intelligence con una potenza straniera al fine di sollecitarla a intraprendere ostilità contro il Gabon o per fornirle i mezzi per farlo, sia facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio gabonese, sia scuotendo la fedeltà di armi, o in altro modo;
3. consegnare a una potenza straniera o ai suoi agenti, truppe gabonesi o truppe assegnate alla difesa del territorio o dei territori gabonesi, città, fortezze, opere, edifici, edifici, dispositivi di navigazione aerea appartenenti al Gabon o assegnati alla sua difesa; 4. al fine di danneggiare la difesa nazionale, distruggere o danneggiare una nave, un dispositivo di navigazione aerea, materiale, fornitura, costruzione o installazione di qualsiasi tipo, o, allo stesso scopo, portare prima o dopo il loro completamento, cattiva fattura probabilmente danneggiarli o causare un incidente;
5. consegnare a una potenza straniera o ai suoi agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, qualsiasi informazione, oggetto, documento o processo che deve essere tenuto segreto nell'interesse della difesa nazionale, o raccogliere, con l'intenzione di consegnare a una potenza straniera informazioni, oggetti, documenti o processi la cui raccolta e sfruttamento possono nuocere alla difesa nazionale; 6. o per assicurare, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetto, documento o processo al fine di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti; 7. distruggere o far distruggere tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di favorire una potenza straniera;
8. o, in tempo di guerra, per indurre soldati o marinai ad andare al servizio di una potenza straniera, per facilitarne i mezzi o per arruolarsi per una potenza in guerra con il Gabon;
9. o, in tempo di guerra, per mantenere l'intelligence con una potenza straniera o con i suoi agenti al fine di favorire le imprese di questa potenza contro il Gabon;

10. oppure, in tempo di guerra, partecipare consapevolmente ad un'impresa per demoralizzare l'esercito o la nazione allo scopo di nuocere alla difesa nazionale.

Il tradimento è punito con la morte.

L'incitamento a commettere o l'offerta di commettere tale reato è punito come il reato stesso.

Articolo 62: - I fatti di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma, costituiscono, se commessi dallo straniero, reato di spionaggio.

Anche lo spionaggio è punito con la morte.

Articolo 63 : - È punito con l'ergastolo chiunque si sia impegnato, con qualsiasi mezzo, a minare l'integrità del territorio nazionale o a sottrarre all'autorità dello Stato tutto o parte del territorio nazionale.

Articolo 64 (*integrato dall'ordinanza n. 26/71 del 6 aprile 1971*). Sarà punito con la reclusione penale in tempo chiunque: 1. – con atti

ostili non approvati dal governo, esporrà il Gabon a un

dichiarazione di guerra o interruzione delle relazioni diplomatiche;

2. – avrà, con mezzi non approvati dal governo, esposto il Gabon a subire ritorsione;

3. – manterrà con agenti di una potenza straniera informazioni suscettibili di danneggiare la situazione militare o diplomatica del Gabon o i suoi interessi economici essenziali.

Art. 65. – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 61 e 62, si rende colpevole di un danno alla difesa nazionale:

1. per uno scopo diverso da quello di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti, assicurerà, con qualsiasi mezzo, il possesso di un segreto della difesa nazionale o lo porterà, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, al conoscenza del pubblico o di persona non qualificata;

2. per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, consentirà la distruzione, sottrazione o sottrazione, in tutto o in parte, ed anche temporaneamente, degli oggetti, materiali, documenti o informazioni che gli siano stati affidati e il la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto della difesa nazionale, o ne consentirà la conoscenza, la copia o la riproduzione, anche parziale;

3. senza previa autorizzazione dell'autorità competente, consegnerà o comunicherà a una persona che agisce per conto di una potenza o di una società straniera, o un'invenzione relativa alla difesa nazionale, o informazioni, studi o processi di fabbricazione relativi a un'invenzione di questo tipo o ad un'applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale;

4. entrerà, sotto mentite spoglie o sotto falso nome, o dissimulando la sua qualità o la sua nazionalità, in uno stabilimento militare, qualunque esso sia, un cantiere adibito alla difesa nazionale, una nave da guerra, un apparato aeronautico o un veicolo militare armato;

5. rimarranno, a dispetto di un divieto decretato, entro un determinato raggio intorno a opere fortificate o stabilimenti militari o marittimi; 6. in una zona di divieto fissata dall'autorità militare, effettuerà, senza l'autorizzazione di questa, disegni, fotografie, rilievi o operazioni topografiche all'interno o intorno a luoghi, opere, postazioni o stabilimenti militari o marittimi; 7. sorvolerà il territorio del Gabon utilizzando un aeromobile straniero senza essere autorizzato a farlo da a

accordo diplomatico o permesso dell'autorità gabonese;

8. avrà organizzato, in maniera occulta, qualsiasi mezzo di corrispondenza o trasmissione a distanza suscettibile di nuocere alla difesa nazionale.

Tali delitti saranno puniti con la reclusione penale a tempo se commessi in tempo di guerra e, se commessi in tempo di pace, con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 66. – È punito con la reclusione da uno a dieci anni chiunque, in tempo di guerra:

1. intrattenere corrispondenza o comunicazione con soggetti o agenti di un potere ostile senza autorizzazione governativa; 2. Volerà, direttamente o per interposta persona, atti di commercio con sudditi o agenti di una potenza nemica in barba ai divieti emanati;

3. compirà consapevolmente un atto suscettibile di nuocere alla difesa nazionale non previsto e represso da un altro testo.

Art. 67. - È punito con le stesse pene chiunque, in tempo di pace: 1. allo scopo di recare danno alla difesa nazionale, avrà ostacolato la circolazione di materiale militare o avrà, con qualsiasi mezzo, provocato, facilitato o organizzato un'azione violenta o concertata avente tali ostacoli come scopo o risultato; 2. avrà partecipato, consapevolmente, ad un'impresa di demoralizzazione dell'esercito allo scopo di nuocere alla difesa nazionale;

3. arruolerà soldati per conto di una potenza straniera, in territorio gabonese.

CAPITOLO II

REATI E REATI CONTRO LA SICUREZZA INTERNA DELLO STATO

Art. 68. - L'attentato il cui scopo sarà o distruggere o mutare il regime costituzionale o il governo, o incitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità dello Stato sarà punito con la reclusione penale a vita.

L'associazione a delinquere finalizzata ad uno dei delitti di cui al comma precedente è punita con l'ergastolo penale.

Articolo 69. - L'attacco il cui scopo sarà quello di incitare alla guerra civile armando o facendo armare i cittadini o gli abitanti gli uni contro gli altri, o di provocare devastazione, massacro o saccheggio in tutto o parte del territorio del Gabon, dovrà essere punito con la morte.

L'associazione finalizzata ad uno dei delitti di cui al comma precedente è punita con la reclusione.

Art. 70. - Vi è attacco non appena è stato compiuto o iniziato un atto di esecuzione.

C'è cospirazione non appena la risoluzione di agire è concertata e arrestata tra due o più persone.

La proposta e non approvata di costituire associazione a delinquere è punita come l'associazione a delinquere stessa.

Art. 71. - Saranno puniti con l'ergastolo:

- coloro che, senza diritto o legittimo motivo, hanno assunto alcun comando militare; - coloro che, contro l'ordine del governo, hanno mantenuto tale comando;
- i comandanti che avranno tenuto riunito il loro esercito o truppa, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo o la separazione.

Art. 72. - E' punito con la morte chiunque, allo scopo di recare disturbo allo Stato con uno dei delitti indicati nel presente capo, ovvero con l'invasione, il saccheggio o la spartizione di beni pubblici o privati ovvero con l'aggressione o la resistenza alla forza pubblica che agisca contro gli autori di questi delitti, sarà a capo delle bande armate o vi avrà esercitato qualsiasi comando.

La stessa pena si applica a chi avrà diretto l'associazione, costituito o fatto costituire, organizzato o fatto costituire bande, ovvero avrà, consapevolmente e volontariamente, fornito o procurato sovvenzioni, armi, munizioni o strumenti di reato o inviato vettovaglie, o che abbiano in altro modo praticato l'intelligence con i direttori o comandanti delle bande.

Coloro che fanno parte delle bande senza avervi esercitato alcun comando o impiego sono puniti con la reclusione a tempo.

Articolo 73. - (*integrato dall'ordinanza n. 47/67 del 3 settembre 1967*). È punito con la morte chi ha condotto o organizzato un movimento insurrezionale o chi ha consapevolmente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni e strumenti di delitto o comunque ha esercitato attività di intelligence presso direttori o comandanti di movimenti.

Saranno puniti con la stessa pena tutti coloro che hanno partecipato alla creazione di un movimento, partito o gruppo politico tendente a cambiare il regime costituzionale, a rovesciare il governo o ad organizzare l'insurrezione.

Saranno puniti con la stessa pena anche coloro che hanno partecipato ad un movimento insurrezionale, sia portando armi o munizioni, sia allo scopo di attaccare o resistere alla forza pubblica, occupando postazioni o edifici pubblici o privati o erigendo barricate o trinceramenti, ovvero, in qualunque modo, prestando soccorso agli insorti o ostacolando l'azione delle forze dell'ordine.

Art. 74. - È punito con la reclusione da uno a dieci anni e può essere, inoltre, con la multa fino a un milione di franchi nel massimo, chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli da 61 a 73, avrà commesso atti o manovre idonee a compromettere la sicurezza pubblica, a provocare disordini o manifestazioni contro l'autorità dello Stato, a provocare resistenza attiva o passiva all'applicazione di leggi e regolamenti.

Saranno passibili delle stesse pene coloro che hanno partecipato ai disordini, alle manifestazioni o agli atti di resistenza di cui sopra.

Art. 75. - Sarà punito con le medesime pene chiunque aderisce, aderisce o comunque partecipa all'attività di un gruppo o di una setta che tende, con i suoi consigli, istruzioni, istruzioni o con qualsiasi altro mezzo, sia a provocare disobbedienza a leggi e regolamenti, o incoraggiare la popolazione a rifiutarsi collettivamente di pagare la tassa e i suoi accessori, o a differire il pagamento.

Le stesse pene si applicano a chi consapevolmente concede o acconsente all'uso di locali per riunioni di persone appartenenti ad uno di detti gruppi o sette.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

Art. 76. - E' punito come complice di delitti o delitti contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, oltre alle persone designate dall'articolo 49 del presente codice, chiunque:

1. avendo conoscenza dei fatti costituenti i reati sopra definiti non li avrà denunciato;
2. conoscendo le intenzioni dei loro autori, fornirà loro sussidi, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di ritiro o di riunione;
3. trasporterà consapevolmente la corrispondenza degli autori di un reato o delitto o agevererà scientemente loro, in qualsiasi modo, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione dell'oggetto del reato o del delitto;
4. occulterà consapevolmente gli oggetti o gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione del delitto o del reato, ovvero gli oggetti materiali o documenti ottenuti dal delitto o dal reato.

Art. 77. - È esente dalla pena incorsa chi, prima di ogni esecuzione o tentativo di un delitto o di un delitto contro la sicurezza interna od esterna dello Stato, ne dà la prima conoscenza all'autorità amministrativa o giudiziaria.

Art. 78. - In tutti i casi di delitto o delitto contro la sicurezza interna o interna dello Stato, ogni mezzo utilizzato per commettere o preparare il reato è sequestrato amministrativamente, previa omologazione del sequestro da parte del tribunale competente che deciderà se mantenere o rilasciare il sequestro.

Il giudice penale può inoltre, in ogni circostanza, disporre il sequestro, l'allontanamento o la distruzione dei suddetti mezzi. In ogni caso può essere pronunciata la proibizione dei diritti di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IV

ATTACCHI ALL'ORDINE E ALLA SICUREZZA PUBBLICA, ALL'AUTORITÀ DELLO STATO E AL CREDITO DELLA NAZIONE

Art. 79. - È vietato sulla pubblica via o in luogo pubblico: 1. qualsiasi folla armata; 2. qualsiasi folla inerme che possa turbare la quiete pubblica.

La folla è armata se uno degli individui che la compongono porta un'arma apparente, o se più di essi portano armi nascoste, o qualsiasi oggetto, visibile o nascosto, servito come armi o portato per essere usato come armi.

Art. 80. - I rappresentanti della forza pubblica chiamati a disperdere la folla o ad assicurare l'esecuzione della legge, di una sentenza o di un mandato giudiziale, possono usare la forza se la violenza o l'aggressione è esercitata contro di loro, o se non possono altrimenti difendere il terreno che occupano o i posti la cui guardia è loro affidata.

Negli altri casi, la folla viene dissipata con la forza dopo il prefetto o sottoprefetto, il sindaco o un suo vice, un questore o qualunque altro agente di polizia giudiziaria che porti le insegne del suo ufficio:

1. avrà annunciato la sua presenza mediante un segnale acustico o luminoso atto ad avvertire efficacemente gli individui che costituiscono la folla;
2. avrà chiamato a disperdersi le persone che partecipano al raduno; 3. avrà proceduto allo stesso modo ad una seconda, poi ad una terza convocazione se il prima rimase senza risultato.

Art. 81. – Qualsiasi persona inerme che, facendo parte di una folla armata o inerme, non la abbandonerà dopo la seconda citazione, è punita con la reclusione da due mesi a un anno.

La reclusione sarà da sei mesi a tre anni se la persona inerme ha continuato a far parte volontariamente di una folla armata dissipata solo con l'uso della forza.

Art. durante uno o in occasione di un'adunanza, sarà stato trovato con un'arma visibile o nascosta, o qualsiasi oggetto visibile o nascosto usato come arma o portato per essere usato come arma.

La reclusione sarà da uno a cinque anni in caso di fuga forzata della folla.

Art. 83. - Qualsiasi provocazione diretta a una folla inerme sia con discorsi pronunciati pubblicamente, sia con scritti o stampati esposti o distribuiti, sarà punita con la reclusione da un mese a un anno se ne è seguita l'efficacia e, in caso contrario, con la reclusione da uno a sei mesi.

Ogni provocazione diretta con gli stessi mezzi a una folla armata è punita con la reclusione da uno a cinque anni se ha avuto effetto e, in caso contrario, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 84. - Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da franchi 24.000 a franchi 100.000, ovvero con una sola di queste due pene: dichiarazione inesatta idonea ad indurre in errore sulle condizioni dell'assemblea programmata, ovvero chi, prima del deposito della dichiarazione prevista dalla legge, ovvero dopo il divieto dell'assemblea, avrà inviato con un mezzo qualsiasi invito a intervenire;

2. coloro che hanno partecipato all'organizzazione di un'assemblea pubblica non dichiarata o vietata.

Article 85. – Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 24 000 à 120 000 francs, ou de l'une de ces deux peines solamente.

Art. 86. - Sarà punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 24.000 a franchi 240.000, o con una sola di queste due pene, chiunque, con parole, scritti, gesti o in altro modo, abbia oltraggiato la bandiera di la Repubblica del Gabon.

Articolo 87. - Sarà punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, ogni provocazione rivolta con propaganda scritta od orale, qualunque sia il mezzo di diffusione, alle forze armate di sicurezza interna, ai militari di le forze terrestri, marittime o aeree, allo scopo di distoglierle dai loro doveri e dall'obbedienza che devono ai loro capi in tutto ciò che loro comandano per l'esecuzione di leggi, regolamenti, requisizioni, ordini emanati dalla pubblica autorità, o per l'esecuzione dei regolamenti militari.

Art. 88. - Sarà punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 250.000 chiunque partecipi, in qualsiasi modo, a qualsiasi propaganda scritta od orale tendente a turbare la quiete pubblica, ad incitare alla rivolta contro le autorità dello Stato, per indebolire la Repubblica nel prestigio delle sue istituzioni, per provocare la disunione dei cittadini, per istigare odi razziali, religiosi o tribali e, in generale, per ledere gli interessi vitali dello Stato e della Nazione .

Art. 89. - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 500.000 chiunque riceva direttamente o indirettamente, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo, denaro dall'estero destinato alla propaganda e compia attività di propaganda

politica. I fondi così ricevuti possono essere sequestrati in qualsiasi luogo in cui il destinatario li abbia depositati e ogni futuro pagamento sarà bloccato o confiscato al pagatore.

Art. 90. - Con le medesime pene è punito chi diffonde o detiene, a scopo di diffusione, volantini, bollettini o volantini di provenienza straniera o di ispirazione idonea a ledere l'interesse nazionale o a turbare la pace pubblica.

Articolo 91 (*integrato dall'ordinanza n. 24/71 del 6 aprile 1971*). Chiunque consapevolmente distribuisce o riproduce giornali o periodici vietati nelle condizioni previste dalla normativa vigente è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 100.000 franchi.

È punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 24.000 a 100.000 franchi chiunque importi o detenga giornali o periodici o pubblicazioni vietate dalla normativa vigente.

Art. 92. – Ferma restando l'applicazione dell'articolo 49-4°, nel caso in cui alla provocazione sia seguito effetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, mediante propaganda scritta o orale, indipendentemente dalla i mezzi di diffusione, provocano direttamente un delitto o un delitto diretto contro lo Stato o le persone, contro le persone o i beni, o esaltano tali delitti o delitti.

Art. 93. – La diffusione o riproduzione, con qualsiasi mezzo, di notizie false, materiale fabbricato, falsificato o falsamente attribuito a terzi, quando, effettuato in malafede, avrà turbato o rischia di turbare la quiete pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi.

Gli stessi fatti saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi quando la distribuzione o riproduzione effettuata in malafede sia idonea a minare la disciplina o il morale delle forze armate.

Art. 94. - È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da franchi 24.000 a franchi 1.000.000 chiunque, con qualsiasi mezzo o mezzo, diffonde consapevolmente in pubblico fatti o affermazioni mendaci atti a pregiudicare direttamente o indirettamente la sua fiducia nella solidità della moneta, nel valore dei fondi dello Stato di qualsiasi altra natura, o dei fondi di altri enti pubblici, enti pubblici e, in generale, di tutte le organizzazioni in cui le suddette comunità hanno una partecipazione diretta o indiretta .

Art. 95. – Sarà punito con le pene di cui all'articolo precedente chi, mediante aggressione, minaccia o manovra concertata, ha organizzato o tentato di organizzare il rifiuto collettivo del tributo.
Sarà punito con le medesime pene chi, al fine di sconfiggere l'autorità dello Stato, si sarà rifiutato di pagare il tributo o i suoi accessori, ovvero ne avrà differito il pagamento.

Art. 96. - Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 1.000.000 chiunque, con aggressione, si oppone alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 97. – In tutti i casi previsti dal presente capo, nei confronti dei colpevoli può essere pronunciata la proibizione dei diritti di cui all'articolo 18.

CAPITOLO V REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI

Art. 98. – È punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 24.000 a franchi 360.000, o con una sola di queste due pene, chi:

1. sarà iscritto in una lista elettorale sotto falsi nomi o false qualità; 2. ha, con l'iscrizione in una lista elettorale, occultato un'invalidità prevista dalla legge; 3. ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione in due o più liste; 4. con l'ausilio di dichiarazioni fraudolente o di certificati falsi, farà iscrivere, o avrà tentato di iscrivere indebitamente una lista elettorale, ovvero avrà fatto iscrivere o sopprimere o ha tentato di iscrivere o sopprimere indebitamente un cittadino.

Art. 99. - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000, o con una sola di queste due pene, chi: 1. avrà votato in virtù di iscrizione ottenuta fraudolentemente; 2. avrà usufruito dell'iscrizione multipla per votare più di una volta; 3. avrà, salvo i casi legalmente previsti di voto per delega, votato o tentato di votare in luogo di altra persona, reale o immaginaria.

Art. 100. - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 75.000 a 750.000 franchi, o con una sola di queste due pene, chi:

1. essendo responsabile, in uno scrutinio, di ricevere, contare o contare le schede contenenti i voti dei cittadini, avrà sottratto, aggiunto o alterato le schede, o letto un nome diverso da quello registrato;
2. essendo incaricato da un elettore di scrivere il proprio voto, avrà iscritto sulla scheda un nome diverso da quello che gli era stato designato.

Articolo 101 : - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000 chiunque, con la folla, con grida o con la minaccia di manifestazioni, abbia turbato il funzionamento di un collegio elettorale, abbia recato ingerenza nell'esercizio del diritto elettorale o la libertà di voto.

Articolo 102 : - È punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 75.000 a 1.000.000 di franchi chi:

1. avrà violato o tentato di violare il voto per irruzione, nel collegio elettorale, consumato con violenza; 2. avrà rimosso l'urna contenente i voti espressi e non ancora conteggiati.

Articolo 103 : - È punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000 chiunque: 1. per donazioni od

elargizioni in denaro o in natura, per promesse di donazioni, favori, impieghi o altri vantaggi speciali, realizzati al fine di influenzare il voto di uno o più elettori, avranno ottenuto o tentato di ottenere il loro voto, direttamente o per interposta persona;

2. con gli stessi mezzi, ha determinato o tentato di determinare uno o più di loro a s'astenersi;

3. ha approvato o sollecitato le stesse donazioni, liberalità o promesse; 4. ha, mediante aggressione, violenza o minaccia nei confronti di un elettore o facendogli temere di perdere il posto di lavoro o esponendo la sua persona, la sua famiglia o la sua proprietà a danni, ha indotto o tentato di indurlo all'astensione dal voto, o ha influenzato o tentato di influenzare il suo voto; 5. avrà, allo scopo di influenzare il voto di un collegio elettorale,

o di una frazione di questo collegio, fatto donazioni o liberalità, promesse di liberalità o favori amministrativi, sia ad un comune sia ad una comunità qualunque di cittadini;

6. avrà, con l'ausilio di notizie false, voci diffamatorie o altre manovre fraudolente, sorpreso o deviato voti o fatto astenersi dal voto uno o più elettori.

Articolo 104 : - In tutti i casi previsti dal presente capo, il tribunale può inoltre pronunciare contro i colpevoli l'interdizione del diritto di voto e di eleggibilità, per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

CAPITOLO VI VALUTA FALSA

Articolo 105 : - Chiunque abbia contraffatto o alterato banconote o monete aventi corso legale in Gabon, o abbia partecipato all'emissione o all'esposizione di dette monete o banconote contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio del Gabon, è punito con l'ergastolo.

Articolo 106 : - Chiunque, in Gabon, contraffà o altera valute estere o partecipa all'emissione, all'esposizione o all'introduzione in Gabon di valute estere o banconote contraffatte o alterate, sarà punito con la reclusione penale a tempo.

Articolo 107 : - La partecipazione di cui agli articoli precedenti non si applica a coloro che, avendo ricevuto a titolo di buoni monete o banconote contraffatte o alterate, le hanno rimesse in circolazione.

Tuttavia, chiunque abbia fatto uso di dette banconote o monete, dopo averle verificate o fatte verificare per vizi, sarà punito con la multa non inferiore al triplo e al massimo sei volte la somma rappresentata dalle monete o banconote che egli stesso ha è tornato in circolazione senza che tale ammenda sia in nessun caso inferiore a 25.000 franchi.

Articolo 108 : - Le persone colpevoli dei delitti menzionati negli articoli 105 e 106 sono esentate dalla pena se, prima della commissione di tali delitti e prima di ogni processo, ne hanno dato conoscenza e rivelato gli autori alle autorità costituite, o se , anche dopo l'avvio del procedimento, hanno procurato l'arresto dei colpevoli.

CAPITOLO VII

FALSIFICAZIONE DEI SIGILLI DI STATO, EFFETTI PUBBLICI E PUNZONI, TIMBRI E SEGNI

Articolo 109 : - È punito con l'ergastolo chiunque: 1. Ha falsificato il sigillo dello Stato o ha usato un sigillo contraffatto; 2. avrà effetti contraffatti o falsificati emessi dal Tesoro Pubblico con il suo timbro o il suo marchio, o avrà fatto uso di questi effetti contraffatti o falsificati, o li avrà introdotti nel territorio del Gabon. Sigilli contraffatti, effetti e biglietti contraffatti o falsificati saranno sequestrati e distrutti.

Articolo 110 : - È punito con la reclusione da cinque a dieci anni e può essere inoltre punito con la multa da 24.000 a 500.000 franchi chiunque abbia contraffatto o contraffatto, sia i valori di bollo nazionali, sia i martelli dello Stato utilizzati per i marchi forestali, o il punzone utilizzato per contrassegnare materiali in oro o argento, ovvero chi ha consapevolmente fatto uso di carte, effetti, timbri, martelli o punzoni contraffatti o falsificati.

Articolo 111 : - Sarà punito con le medesime pene chi, avendosi indebitamente procurato i bolli reali, martelli o punzoni aventi una delle destinazioni espresse nell'articolo 110, ne avrà fatto domanda od uso lesivo dei diritti e degli interessi dello Stato .

Articolo 112. - Sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e può essere, inoltre, con la multa da 24.000 a 75.000 franchi chi:

1. avrà contraffatto i segni destinati ad essere apposti a nome del governo sui vari tipi di derrate alimentari o merci, ovvero avrà fatto uso di tali segni falsi; 2. ha contraffatto il sigillo, il timbro o il marchio di qualsiasi autorità o se ne è avvalso sigillo, timbro o marchio contraffatto;
3. avrà contraffatto la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla Costituzione, dalle pubbliche amministrazioni o dalle varie giurisdizioni, li avrà venduti, spacciati o distribuiti, ovvero avrà fatto uso delle carte o degli stampati in tal modo contraffatto;
4. ha contraffatto o falsificato francobolli, impressioni di affrancatura o tagliandi di risposta emessi dalle Poste e francobolli mobili, ovvero ha consapevolmente venduto, spacciato, distribuito o utilizzato detti francobolli, impressioni o tagliandi di risposta contraffatti o falsificati.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 18 del presente codice per un periodo non inferiore a cinque anni e al massimo dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

In ogni caso il corpus delicti sarà confiscato e distrutto.

Le precedenti disposizioni si applicano ai tentativi di tali reati.

Art. 113. - È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000 chiunque, avendo indebitamente ottenuto sigilli reali, marchi, timbri o stampati previsti dall'articolo precedente, avrà fatto o tentato di fare un'applicazione fraudolenta o utilizzarla.

Art. 114. - È punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da franchi 24.000 a franchi 240.000 chi:

1. avrà fabbricato, venduto, spacciato o distribuito oggetti stampati o formule ottenute con qualsiasi procedimento che, per la loro forma esteriore, presenterebbero con monete o banconote aventi corso legale in Gabon, con titoli di rendita, vignette e francobolli delle Poste e di servizi di telecomunicazione o di enti dello Stato, azioni, obbligazioni, quote interessi, dividendi o interessi ad essi relativi, e, in genere, con titoli emessi dallo Stato, dai Comuni e da enti pubblici, nonché da società, società o società private, una somiglianza atta a facilitare l'accettazione di detti oggetti, stampati o formule, nei luoghi e nei luoghi dei valori imitati; 2. avrà fabbricato, venduto, spacciato, distribuito o utilizzato stampati che, per il loro formato, il loro colore, il loro testo, la loro disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere, presenterebbero con la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla Costituzione, dalle pubbliche amministrazioni e dalle diverse giurisdizioni, una somiglianza suscettibile di ingenerare fraintendimenti nell'opinione pubblica;

3. ha consapevolmente utilizzato francobolli o francobolli mobili già utilizzati, ovvero ha in qualsiasi modo alterato francobolli al fine di preservarli dall'annullamento e consentirne così il successivo riutilizzo; 4. avrà sovrastampato, perforato o con qualsiasi altro mezzo, valori postali o altri valori fiduciari postali, scaduti o meno, ad eccezione delle operazioni prescritte per suo conto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ovvero avrà venduto, spacciato, francobolli offerti, distribuiti, esportati così sovrastampati;

5. ha contraffatto, imitato o alterato i francobolli, i francobolli, le impronte di affrancatura o tagliandi di risposta emessi dall'Ufficio Postale di uno Stato estero, ovvero ha venduto o spacciato detti bollini, francobolli, impressioni o tagliandi di risposta, o ne avrà fatto uso.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il corpo del reato è confiscato e distrutto.

CAPO VIII

FALSO

Art. 115. - Il pubblico ufficiale o il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli da 121 a 125, abbia commesso falsità nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione penale per un periodo di tempo:

- sia con firme false; sia per
- alterazione di atti, scritti o firme; sia per assunzione di
- persone; ovvero con scritti fatti o
- intercalati in registri o altri atti pubblici, sin dalla loro redazione o chiusura.

Art. 116. - È punito con la stessa pena il funzionario o il pubblico ufficiale che, redigendo atti del suo ministero, abbia fraudolentemente alterato la sostanza o le circostanze, sia con accordi scritti diversi da quelli redatti o dettati dalle parti, o notando fatti falsi come veri, o fatti ammessi che non lo erano.

Art. 117. - È punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque altro, fuori dei casi previsti dagli articoli da 121 a 125, abbia commesso una falsità in scrittura autentica o pubblica: sia per contraffazione che per alterazione

- di scritture o di firma ; sia stipulando accordi, disposizioni, obblighi o
- scarichi o inserendoli a posteriori in tali atti; sia aggiungendo o modificando clausole, dichiarazioni o fatti che questi atti erano destinati a
- ricevere o registrare.

Art. 118. - Chiunque si avvale consapevolmente di una delle falsità previste dagli articoli da 115 a 117 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 119: - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 124 e 125, in uno dei modi espressi negli articoli 115 e 116, commette o tenta di commettere falsità in scritture private, commerciali o bancarie è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 120 : - Con la stessa pena sarà punito chiunque faccia uso consapevolmente del documento contraffatto.

Articolo 121 : - Chiunque ha esibito un passaporto falso, una carta d'identità falsa o qualsiasi altro documento rilasciato dalle pubbliche amministrazioni per accertare un diritto, un'identità o una

qualità, o di concedere un'autorizzazione, ovvero avrà falsificato uno di detti documenti originariamente autentici, ovvero avrà consapevolmente fatto uso di uno di detti documenti falsi o falsificati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 122 : - Chiunque assume, in uno degli atti elencati nell'articolo precedente, un falso nome, ovvero ha concorso in qualità di testimone a far rilasciare detto documento sotto falso nome, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa sanzione si applicherà a chiunque faccia uso consapevolmente di uno di questi documenti emessi con un nome diverso dal proprio.

Articolo 123 : - I pubblici ufficiali che rilasciano o fanno rilasciare a una persona uno degli atti sopra elencati, al di fuori delle condizioni previste dalle leggi o dai regolamenti, sono puniti con la reclusione da almeno tre mesi e al massimo un anno.

Se il pubblico ufficiale, informato della supposizione del nome, ha comunque rilasciato o fatto rilasciare detto atto sotto falso nome, è punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.

Articolo 124 : - Gli albergatori, gli affittacamere e gli albergatori che, consapevolmente, iscrivono nei propri registri con nomi falsi o ipotetici le persone presso di loro alloggiate, ovvero che, in connivenza con essi, hanno omesso di iscrivervi, sono puniti con la reclusione. a sei mesi.

Articolo 125 : - (*integrato dall'ordinanza n. 9/68 del 1 marzo 1968*). È punito con la reclusione da uno a cinque anni, salva l'applicazione, se del caso, delle pene più severe previste dal presente codice o dalle leggi speciali, chiunque: 1. abbia consapevolmente stabilito un certificato o un'attestazione, di

natura pubblica o privata, segnalazione

fatti materialmente inesatti;

2. abbia falsificato o modificato in qualsiasi modo un certificato o un attestato originariamente sincero; 3.

si è avvalso consapevolmente di un certificato o attestato falso o falsificato; 4. avrà, con

dichiarazioni mendaci rese davanti a un pubblico ufficiale o a un pubblico ufficiale, ovvero a un agente o a un incaricato di una pubblica amministrazione, provocato l'inserimento in un atto pubblico o autentico di dichiarazioni contrarie al vero.

Articolo 126 : - Oltre alle pene detentive previste in questo capitolo, può essere inflitta ai colpevoli un'ammenda fino al massimo di 2.000.000 di franchi.

I colpevoli possono inoltre essere privati dei diritti di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IX REATI E REATI COMMESSI DA FUNZIONARI

Articolo 127 : - Qualsiasi pubblico ufficiale licenziato, destituito o sospeso o interdetto legalmente che, dopo averne avuto conoscenza ufficiale, avrà continuato l'esercizio delle sue funzioni o che, essendo elettivo o temporaneo, le avrà esercitate dopo essere stato sostituito, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e potrà anche essere soggetto a una multa fino a 500.000 franchi.

Gli sarà, inoltre, vietato l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Articolo 128 : - Qualsiasi comandante della forza pubblica, legittimamente investito di una richiesta dell'autorità civile, che avrà rifiutato o si sarà astenuto dal far agire le forze ai suoi ordini, sarà punito con la rimozione e la reclusione da uno a due anni o solo una di queste due frasi.

Articolo 129 : - Qualsiasi pubblico ufficiale, agente o funzionario del governo, qualsiasi depositario dell'autorità dello Stato di qualsiasi grado e grado, che avrà richiesto o ordinato, fa richiedere o ordinare l'azione o l'uso di pubblico forza contro l'esecuzione di una legge o contro la riscossione di un contributo legale, ovvero contro l'esecuzione, sia di un ordine o mandato di giustizia, sia di qualsiasi altro ordine emanante dalla legittima autorità, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Queste sanzioni non cesseranno di essere applicabili ai dipendenti pubblici o agli agenti che hanno agito per ordine dei loro superiori a meno che tale ordine non sia stato da loro dato per gli effetti della loro giurisdizione e su cui era loro dovuta l'obbedienza gerarchica; in questo caso, le sanzioni di cui sopra saranno applicate solo ai superiori che hanno dato l'ordine.

Se, per effetto dei predetti ordini o requisizioni, si verificano altri delitti passibili di pene maggiori, le medesime pene si applicano ai funzionari, agli agenti o agli impiegati colpevoli di aver impartito i predetti ordini o effettuato le predette richieste.

Articolo 130 : - Saranno puniti con la reclusione da uno a dieci anni:

1. Le persone fisiche o membri di organi incaricati di qualsiasi parte della pubblica autorità che, sia per adunanza, sia per delega o per corrispondenza tra di loro, hanno concordato sia provvedimenti contrari alle leggi, sia provvedimenti contro l'esecuzione delle leggi o contro gli ordini del governo;
2. pubblici ufficiali che deliberatamente abbiano deciso di dare dimissioni aventi per oggetto o per effetto quello di impedire o sospendere sia l'amministrazione della giustizia sia l'esercizio di qualsiasi servizio.

I colpevoli possono inoltre essere condannati alla interdizione dei diritti civili e di ogni pubblico impiego per dieci anni al massimo.

Articolo 131 : - Nel caso in cui il concerto di cui all'articolo precedente avesse avuto per oggetto o per effetto un'associazione lesiva della sicurezza dello Stato, i colpevoli saranno puniti con l'ergastolo penale.

Articolo 132 : - Saranno puniti con il licenziamento e potranno anche essere puniti con un'ammenda fino a un massimo di un milione di franchi:

1. i giudici, i pubblici ministeri, gli agenti di polizia che hanno interferito nell'esercizio del potere legislativo, sia con regolamenti contenenti disposizioni legislative, sia interrompendo o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, sia deliberando sulla pubblicazione o l'esecuzione delle leggi;
2. i giudici, i magistrati del pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero ecceduto il loro potere interferendo nelle materie attribuite alle autorità amministrative, sia regolamentando in materia, sia vietando di eseguire gli ordini dall'amministrazione; 3. i prefetti, i sottoprefetti, i sindaci e gli altri amministratori che hanno interferito nell'esercizio del potere legislativo di cui al comma 1, ovvero che hanno assunto decisioni tendenti ad emettere ordinanze o difese in giudizio o in giudizio; 4. gli stessi amministratori che, salvo i casi in cui le funzioni giudiziarie siano state loro legalmente affidate, avranno interferito nell'esercizio del potere giudiziario rivendicando la competenza a pronunciarsi sulle controversie di competenza dei tribunali.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, i colpevoli possono inoltre essere condannati all'interdizione dei diritti civili e di ogni pubblico impiego per un massimo di dieci anni.

Articolo 133 : - Qualsiasi giudice o tribunale che, sotto qualsiasi pretesto, anche il silenzio o l'oscurità della legge, ha rifiutato di rendere la giustizia che deve alle parti dopo essere stato obbligato a farlo, e che ha perseverato nella sua negazione dopo diffida o ingiunzione dei suoi superiori, sarà punito con la multa da 24.000 a 240.000 franchi e con l'interdizione dall'esercizio delle pubbliche funzioni da cinque a venti anni.

Articolo 134 (*integrato dall'ordinanza n. 53/76 del 24 agosto 1976*) : quando un pubblico ufficiale, agente o funzionario del governo ha ordinato o eseguito qualsiasi atto arbitrario o lesivo della libertà individuale o dei diritti civili di uno o più cittadini, sia alla Costituzione, sarà condannato alla reclusione da uno a cinque anni e potrà anche essere multato fino al massimo di un milione di franchi o una sola di queste due pene.

Nei suoi confronti può essere pronunciata anche la proibizione totale o parziale dei diritti di cui all'articolo 18. Se, invece, giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per materie di competenza di questi ultimi sulle quali era loro dovuta l'obbedienza gerarchica, sarà esonerato dalla pena, che sarà, in tal caso, applicata solo ai superiori che hanno dato l'ordine.

La pena detentiva è aumentata da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni, quando qualsiasi atto, disposto o compiuto nell'esercizio delle sue funzioni da un funzionario governativo, manifesta da parte del suo autore uno spirito tribalista o tendente al regionalismo ledere l'onore e la dignità del cittadino.

Art. 135 : - Pubblici ufficiali preposti alla polizia amministrativa o giudiziaria che abbiano ommesso o rifiutato di adempiere ad un atto giudiziario diretto ad accertare detenzioni illecite e

gli atti arbitrari, sia nelle case destinate alla custodia dei detenuti, sia altrove, e che non giustificano l'averli denunciati all'autorità superiore, sono puniti con le pene previste dall'articolo 134.

Articolo 136 : - I guardiani e gli ufficiali preposti agli istituti penitenziari che hanno accolto un detenuto senza mandato, sentenza o biglietto carcerario o, nei casi previsti dalla legge, senza ordine provvisorio del governo, coloro che lo hanno trattenuto o si saranno rifiutati di rappresentarlo al poliziotto o ai latori dei suoi ordini, senza giustificare la difesa del pubblico ministero o del giudice, coloro che si saranno rifiutati di mostrare i propri registri al poliziotto, saranno, in quanto colpevoli di detenzione arbitraria, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi, o con una sola di queste due pene.

Articolo 137 : - Saranno puniti, come colpevoli di confisca, con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione dei diritti di cui all'articolo 19, ogni ufficiale di polizia giudiziaria, ogni magistrato del pubblico ministero, ogni giudice, che abbia provocato, pronunciato o sottoscritto una sentenza, un'ordinanza o un mandato tendente al perseguimento personale o all'accusa di un membro dell'Assemblea nazionale senza le autorizzazioni previste dalla legge, o che, salvo i casi di flagrante delitto o di pubblica protesta, avrà, senza le medesime autorizzazioni, ha dato o firmato l'ordine o il mandato di sequestro o arresto di uno o più membri dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 138 : - *(integrato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993).* Qualsiasi funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, qualsiasi ufficiale giudiziario o di polizia, qualsiasi comandante o agente della forza pubblica, che, agendo in tale qualità, è entrato nella casa di un cittadino contro la volontà di quest'ultimo, salvo nei casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 240.000, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 134.

Chiunque entra nella casa di un cittadino con l'ausilio di minacce o violenza è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi.

È punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi chiunque sarà introdotto con manovre, minacce, aggressioni o costrizioni in un edificio pubblico o privato, in una abitazione o per uso commerciale, o in un luogo di culto, a seguito dei fatti di cui all'articolo 333 del presente codice.

Le pene previste dal comma precedente sono raddoppiate se costui ha cagionato la distruzione, il degrado od ogni altro danno alle cose, ovvero ha compiuto atti di violenza, aggressione ed altre lesioni personali nei confronti di persone che abitano o si trovano in tali luoghi.

Le persone indicate nel terzo comma del presente articolo sono punite con la reclusione da sei mesi a dieci anni e con la multa da franchi 100.000 a franchi 2.000.000 se, a seguito della loro introduzione nei predetti luoghi e delle violenze fisiche esercitate, ne derivi un omicidio, fermo restando che i procedimenti che possono essere avviati contro l'autore o gli autori dell'omicidio.

Articolo 139 : - Quando un funzionario o un pubblico ufficiale, un amministratore, un agente o un funzionario del governo o della polizia, un esecutore di atti giudiziari o sentenze, un comandante in capo o sotto l'ordine della forza pubblica ha, senza legittimo motivo, usato o fatto usare violenza contro persone nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e può essere punito, inoltre, con la multa fino a un milione di franchi.

Articolo 140 : - Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate all'ufficio postale, commesse o agevolate da un funzionario pubblico o da un agente del governo o dell'amministrazione delle Poste, sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene. Il colpevole sarà inoltre interdetto da qualsiasi funzione pubblica o impiego per almeno cinque anni e al massimo dieci anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, ogni cancellazione, ogni apertura di corrispondenza indirizzata a terzi, effettuata in malafede, è punita con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi, o solo una di queste due penalità.

Articolo 141 : - *(modificato dalle leggi n° 16/70 del 17 dicembre 1970, 42/87 del 31 dicembre 1987 e 19/93 del 27 agosto 1993).* Qualsiasi funzionario o agente dello Stato o di pubbliche amministrazioni che abbia indebitamente sottratto o sottratto fondi pubblici o privati, o beni sostitutivi, denaro, titoli, effetti o cose mobili di cui era depositario in occasione delle sue funzioni, essere punito con

ergastolo se le cose distratte o sottratte sono di valore superiore a 250.000 franchi.

Se i valori sottratti o sottratti non superano i 250.000 franchi, la pena è della reclusione da un minimo di due anni a un massimo di dieci anni. Il condannato sarà in ogni caso dichiarato per sempre inabile ad esercitare qualsiasi funzione pubblica.

Inoltre nei suoi confronti sarà sempre pronunciata una sanzione pecuniaria il cui massimo sarà un quarto dei rimborsi e indennità e il minimo il dodicesimo. In nessun caso si possono applicare al condannato le disposizioni dell'articolo 41 del presente codice.

Ai condannati possono essere altresì negati, in tutto o in parte, i diritti civili, civili e di famiglia di cui all'articolo 18. Se vi è denuncia del ministro interessato o del ministro delle finanze, la decisione può essere presa in via pubblica anche in assenza di addebito ordine.

Le disposizioni dell'articolo 41 del presente codice sulla sospensione si applicano al condannato solo nel solo caso in cui il rimborso integrale della malversazione avvenga prima della comparizione in udienza. In questo caso la pena sospesa si applica solo alla reclusione, esclusa la sanzione pecuniaria.

Ai condannati vengono inoltre negati i diritti civili, civili e familiari elencati nell'articolo 18.

In presenza di querela del ministro competente per l'interessato o del ministro competente per le finanze, la parte civile può essere dichiarata, anche in assenza di atto di addebito.

Articolo 142 : - Qualsiasi giudice, amministratore, funzionario o pubblico ufficiale che distrugga, sopprima, sottragga o dirotti gli atti o i titoli di cui era depositario in tale qualità, o che gli saranno stati dati o comunicati a causa della sua funzioni, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni e potrà anche essere soggetto alla multa fino a un milione di franchi.

Alla stessa pena soggiacciono tutti gli agenti, dipendenti o impiegati sia del governo che dei pubblici fiduciari che si rendono colpevoli delle medesime sottrazioni.

Articolo 143 : - Tutti i dipendenti pubblici, i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, tutti gli esattori di diritti, contributi o fondi pubblici, i loro impiegati o incaricati che avranno ricevuto, preteso o ordinato di riscuotere diritti, tasse, contributi o fondi, ovvero per salari o stipendi, che sapevano non dovuti o eccedenti quanto dovuto, sono puniti: i pubblici ufficiali, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio o gli esattori, con la reclusione da due a dieci anni e i loro impiegati e servi alla reclusione da uno a cinque anni.

Sarà sempre inflitta una multa fino a un importo massimo di 2.000.000 di franchi. Al condannato possono essere altresì negati i diritti di cui all'articolo 18.

Le disposizioni che precedono si applicano agli impiegati e agli ufficiali ministeriali quando l'atto sia stato commesso in occasione di quietanze di cui sono responsabili per legge. Saranno puniti con le medesime pene tutti i titolari di pubblici poteri che dispongano contributi diretti o indiretti diversi da quelli autorizzati dalla legge, tutti i funzionari, agenti o impiegati che istituiscono i ruoli o li riscuotono.

Le medesime pene saranno applicabili ai titolari di pubblici poteri che, in qualunque forma ea qualunque titolo, abbiano concesso, senza autorizzazione di legge, esenzioni od esenzioni da dazi, tasse o tributi pubblici, ovvero abbiano effettuato la consegna di prodotti gratuitamente dagli enti statali. I beneficiari saranno puniti come complici.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il tentato delitto sarà punito come il delitto stesso.

Articolo 144 : - *(modificato dai decreti n° 12/78 del 23 gennaio 1978 e n° 15/80 del 13 settembre 1980).* È condannato per delitto di corruzione passiva e punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa fino a cinque milioni di franchi chiunque, per sé o per terzi, abbia chiesto o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni o doni, per:

1. essere depositario dell'autorità dello Stato, investito di un mandato elettivo, pubblico ufficiale o dell'ordine amministrativo o giudiziario, militare o assimilato, agente o impiegato di una pubblica amministrazione o di un'amministrazione posta sotto il controllo del pubblico potere o di una società statale oa economia mista, cittadino titolare di un ministero dei pubblici servizi, di compiere, astenersi dal compiere o aggiornare un atto delle sue funzioni o del suo impiego, giusto o no, ma non retribuito; 2. essere arbitro o perito nominato dal tribunale o dalle parti,

pronunciare una decisione o esprimere un parere favorevole o sfavorevole ad una parte; 3. essere medico, chirurgo, odontoiatra, ostetrica, falsamente attestando o occultando

l'esistenza di malattia o infermità, o in stato di gravidanza, ovvero fornendo false indicazioni circa l'origine di una malattia o infermità, o la causa del decesso.

È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da franchi 200.000 a franchi 1.500.000 l'impiegato, impiegato o agente, subordinato o comunque remunerato, che, direttamente o per interposta persona, ha, a sua insaputa e senza consenso del suo capo, sia offerte o promesse sollecitate o accettate, sia doni, regali, provvigioni, sconti o premi sollecitati o ricevuti per compiere o astenersi dal compiere un atto del proprio impiego.

Se le offerte, le promesse, le donazioni o le sollecitazioni tendevano a compiere, astenersi o differire un atto che, pur estraneo alle attribuzioni personali del corrotto, era o sarebbe stato facilitato dalla sua funzione, o dal servizio da lui prestato, il la pena è, nel caso previsto dal comma 1 del primo comma, della reclusione da due a cinque anni e della multa da 200.000 a 1.500.000 franchi; e nel caso del secondo comma, della reclusione da uno a tre anni e della multa da 200.000 a 1.000.000 di franchi. E' punito con le pene di cui al secondo comma ogni funzionario o agente dello Stato che sollecita o accetta compensi in denaro o in natura per sé o per un terzo, a titolo di compenso per un atto della sua funzione già compiuto.

Articolo 145 : - *(modificato dai decreti n°12/78 del 23 gennaio 1978 e n°15/80 del 13 settembre 1980).* È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa fino a franchi 2.000.000 chiunque, per sé o per terzi, abbia sollecitato o ricevuto doni o abbia ottenuto o tentato di ottenere decorazioni, medaglie, distinzioni o premi, incarichi, funzioni o incarichi o comunque favori concessi dalla pubblica autorità, appalti, società o altre utilità derivanti da trattati stipulati con la pubblica autorità o con un'amministrazione posta sotto il controllo del potere pubblico, o, in generale, una decisione favorevole di tale autorità o amministrazione, e avrà quindi abusato di un'influenza reale o presunta.

Tuttavia, quando il colpevole è una delle persone indicate nel primo comma del primo comma dell'articolo 144 e che ha abusato dell'influenza reale o presunta conferitagli dal suo mandato o dalla sua qualità, la pena della reclusione è almeno pari a tre anni e al massimo dieci anni.

Articolo 146 : - *(modificato dai decreti n° 12/78 del 23 gennaio 1978 e n° 15/80 del 13 settembre 1980).* Costituirà reato di corruzione attiva chiunque, per ottenere o il compimento, l'esecuzione o l'astensione di un atto, ovvero uno dei favori o vantaggi previsti dagli articoli 144 e 145, avrà utilizzato aggressioni o minacce, promesse, offerte o presenta, o cede a sollecitazioni tendenti alla corruzione, anche se non ne prende l'iniziativa. Il colpevole sarà, indipendentemente dal fatto che la coercizione o la corruzione abbia prodotto il suo effetto, punito con le stesse pene previste nei predetti articoli contro il corrotto.

Articolo 147 : - *(modificato dai decreti n° 12/78 del 23 gennaio 1978 e n° 15/80 del 13 settembre 1980).* Nel caso in cui la corruzione, attiva o passiva, o lo spaccio di influenze, abbia per oggetto un atto criminoso punito con una pena più elevata della reclusione, questa pena più grave sarà applicata ai colpevoli.

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, ai colpevoli saranno altresì prescritti i diritti di cui all'articolo 18 del presente codice. Le somme da lui consegnate o il loro valore non saranno mai restituite al corruttore. Saranno confiscati a beneficio dell'erario pubblico.

Articolo 148 : - *(modificato dai decreti n° 12/78 del 23 gennaio 1978 e n° 15/80 del 13 settembre 1980).* Ogni depositario dell'autorità dello Stato, ogni funzionario pubblico, ogni pubblico ufficiale, ogni agente del governo che, apertamente, o con atti simulati, o per interposizione di persone, avrà negli atti, nelle sentenze o nei regolamenti di cui ha, o ha avuto un tempo dell'atto in tutto o in parte, l'amministrazione o la vigilanza, in società private, parastatali o partecipazione finanziaria dello Stato, sottoposte alla sua vigilanza o al suo controllo, in mercati o appalti effettuate a nome dello Stato con una delle società di cui sopra, prelevato o percepito qualsiasi interesse, è punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni e con la multa non superiore a un quarto dei compensi e delle indennità, né essere inferiore a un dodicesimo. Sarà inoltre dichiarato per sempre inabile ad esercitare qualsiasi funzione pubblica.

Questa disposizione è applicabile a qualsiasi funzionario o agente governativo che abbia preso qualsiasi interesse in un caso per il quale era responsabile dell'ordine di pagamento o della liquidazione.

Qualsiasi pubblico ufficiale, qualsiasi agente o dipendente di una pubblica amministrazione, preposto, in ragione della sua funzione, alla vigilanza o al controllo diretto di una società privata e che, sia in aspettativa o disponibilità, sia dopo l'ammissione al pensionamento, sia dopo le dimissioni, licenziamento o licenziamento, e per un periodo di cinque anni dalla cessazione della funzione, prenderà o riceverà

la partecipazione in opera, consulenza o capitale, salvo che per devoluzione ereditaria del capitale, alla concessione, di società o amministrate che fossero sottoposte direttamente alla sua vigilanza o al suo controllo, sarà punita con le pene previste dal primo comma dell'art. questo articolo. Lo stesso sarà per i gestori delle concessioni, aziende o enti che saranno considerati complici.

CAPITOLO X DELLA RIBELLIONE

Articolo 149 : - Qualsiasi aggressione, qualsiasi resistenza con violenza e aggressione contro ufficiali ministeriali, della forza pubblica, esattori dei tributi e dei contributi, coercitori, doganieri, curatori, ufficiali o agenti della polizia amministrativa o giudiziaria, che agiscono per l'esecuzione di leggi, ordini o ordinanze della pubblica autorità, mandati o sentenze giudiziarie, è qualificata come ribellione.

Articolo 150 : - La ribellione con le armi sarà punita con la reclusione da cinque a dieci anni e potrà essere punita, inoltre, con la multa fino a un massimo di un milione di franchi se commessa in un'assemblea di più di due persone; se è stato commesso da una o due persone, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e può anche essere punito con la multa fino a 500.000 franchi.

Articolo 151 : - La ribellione disarmata sarà punita con la reclusione da uno a cinque anni se commessa in una riunione di più di due persone; se è stato commesso da una o due persone, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e può anche essere punito con la multa fino a un massimo di 250.000 franchi.

Articolo 152: - Si considera armata ogni riunione di persone o per un delitto o un delitto quando più di due persone portano armi vistose.

Articolo 153 : - Le persone che si trovano armate di armi nascoste e che hanno fatto parte di una truppa o di una riunione non ritenute armate saranno individualmente punite come se avessero fatto parte di una truppa o di una riunione armata.

Articolo 154 : - In caso di ribellione con banda o folla, nessuna pena sarà pronunciata contro coloro che, senza funzione o occupazione nella banda, si saranno ritirati al primo avviso della pubblica autorità o anche dopo, se non furono sequestrati solo fuori dal luogo della ribellione, senza nuova resistenza e senza armi.

Articolo 155 : - Gli autori di delitti o delitti commessi nel corso e in occasione di una ribellione saranno puniti con le sentenze pronunciate contro ciascuno di questi delitti e delitti, se sono più forti di quelle della ribellione.

Articolo 156 : - Saranno punite come adunanze di ribelli, secondo le disposizioni di cui sopra, quelle formate con o senza armi, e accompagnate da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali e gli agenti, la polizia o contro il pubblico forza.

1. da operai o manovali di officine, miniere, cantieri edili e, in genere, tutti
- aziende private o pubbliche. 2.
- da detenuti, imputati, imputati e condannati.

CAPO XI OLTRAGGI E VIOLENZE NEI CONFRONTI DEI DEPOSITARI AUTORITA' E FORZA PUBBLICA.

Articolo 157 : - Qualsiasi attacco all'onore o alla considerazione di una persona o di un ente depositario dell'autorità o della forza pubblica commesso con parola ingiuriosa, diffamazione o minaccia, scritti, disegni o gesti, costituisce un disprezzo.

Articolo 158 : - *(modificato dall'ordinanza n. 2/81 del 16 febbraio 1981).* Oltraggio al Presidente della Repubblica o al suo coniuge, commesso ovunque, in qualsiasi occasione e con qualsiasi mezzo

qualunque cosa è punita con la reclusione da uno a dieci anni e può anche essere punita con la multa fino a un massimo di 1.000.000 di franchi.

Se l'oltraggio è stato commesso mediante volantini, bollettini o volantini, distribuiti o esposti al pubblico o trattenuti per la diffusione, i colpevoli sono puniti con la reclusione penale a tempo debito.

Articolo 159: - Il disprezzo commesso pubblicamente nei confronti di capi di Stato o di governo stranieri, ambasciatori e altri agenti diplomatici accreditati presso il governo della Repubblica del Gabon, sarà punito con la reclusione da un mese a due anni e può essere, inoltre, una multa per un importo massimo di 300.000 franchi.

L'azione penale avverrà su richiesta della persona offesa indirizzata al Ministro degli affari esteri.

Articolo 160 : - L'oltraggio commesso pubblicamente contro i tribunali, i tribunali, gli eserciti, gli organi costituiti e le pubbliche amministrazioni è punito con la reclusione da un mese a due anni e può essere punito, inoltre, con la multa fino a un massimo importo di 300.000 franchi.

Articolo 161 : - *(modificato dall'ordinanza n. 2/81 del 16 febbraio 1981).* È punito con la reclusione da uno a due anni e può anche essere punito con la multa fino a 300.000 franchi per oltraggio commesso nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio, pubblicamente o meno, purché in quest'ultimo caso, che sia "rivolto all'interessato, a un membro dell'Assemblea nazionale, a un magistrato amministrativo o giudiziario, a un funzionario ministeriale, a un funzionario pubblico o a un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio.

Se l'oltraggio è stato commesso nei confronti di un membro del governo o del suo coniuge, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Può essere aumentato a dieci anni se il fatto è stato commesso mediante volantini, bollettini o volantini distribuiti, esposti al pubblico o detenuti per la diffusione.

Articolo 162 : - Nei casi di cui agli articoli 160 e 161, quando l'oltraggio consisteva in un'accusa o un'imputazione che lede l'onore o la considerazione della persona o dell'ente a cui è imputato, la verità dei fatti diffamatori può essere provata, salvo che l'accusa riguardi la vita privata della persona o si riferisca a un fatto risalente a più di dieci anni, ovvero costituisca reato amnistiato o prescritto. Se viene riportata la prova del fatto diffamatorio, l'imputato sarà escluso dagli scopi della querela.

In questi casi, l'azione penale avverrà solo a querela dell'interessato o, eventualmente, del ministro al quale riferisce, ovvero, se si tratta di persona giuridica, su delibera assunta dall'assemblea e che richiede azioni o, se il corpo non ha un'assemblea generale, su denuncia del capo del corpo o del ministro a cui il corpo si rivolge.

Articolo 163 : - Chiunque, anche disarmato e senza che ne risultino lesioni, colpisce una delle persone designate nell'articolo 161, nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di questo esercizio, o commette qualsiasi altra violenza o aggressione contro di lui , nelle stesse circostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e può essere, inoltre, con la multa fino a un milione di franchi.

Articolo 164 : - Se le violenze di cui al precedente articolo sono state cagione di spargimento di sangue, lesioni o malattia, ovvero se sono state compiute con premeditazione o agguato, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se hanno provocato la morte, il colpevole sarà punito con l'ergastolo. Se i colpi sono stati inferti o le ferite inferte con l'intenzione di provocare la morte, il colpevole sarà punito con la morte.

CAPITOLO XII USURPAZIONE DI TITOLI O DOVERI

Articolo 165 : - Chiunque, senza titolo, interferisce in funzioni pubbliche, civili o militari, o compie atti di una di queste funzioni, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi, o solo una di queste due pene, salve le pene per il falso, se il fatto ha carattere di tale reato.

Articolo 166: - Chiunque, in malafede, indossa pubblicamente un costume regolamentare, una divisa o un fregio a cui non aveva diritto, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 240.000, oppure solo una di queste due penalità.

Articolo 167: - Sarà punito con una multa da 24.000 a 240.000 franchi e può essere punito con la reclusione da uno a sei mesi, chiunque indossi pubblicamente un costume che presenti una somiglianza tale da provocare un errore nella mente del pubblico con le uniformi della gendarmeria o della polizia, come sono stati definiti dai testi normativi.

Articolo 168: - Sarà punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi o con una sola di queste due pene, chiunque, senza adempiere le condizioni richieste per portarlo, avrà utilizzato o avrà preteso un titolo associato a una professione legalmente regolamentata, un diploma ufficiale o una qualità le cui condizioni di attribuzione sono state fissate dall'autorità pubblica.

Articolo 169: - In tutti i casi previsti dal presente capo, il tribunale può ordinare l'inserimento integrale o per estratti della sentenza nei giornali che desidera, il tutto a spese del condannato.

CAPITOLO XIII OSTACOLI ALL'AZIONE DELLA GIUSTIZIA

Articolo 170: - Sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da franchi 24.000 a 500.000 o con una sola di queste due pene, chiunque, avendo conoscenza di un delitto già tentato o commesso, non avrà, mentre era ancora possibile prevenirne o limitarne gli effetti, ovvero quando si possa ritenere che i colpevoli o uno di essi commettano nuovi reati che una denuncia potrebbe impedire, né dà immediata comunicazione all'autorità amministrativa o giudiziaria. Sono esclusi da tali disposizioni i genitori o gli affini fino al quarto grado compreso.

Articolo 171: - È punito con la reclusione da due a cinque anni e può essere punito, inoltre, con la multa fino a un milione di franchi al massimo, chiunque consapevolmente distrugge, sottrae, occulta, occulta o altera un bene pubblico o privato documento in modo tale da facilitare la ricerca di reati e delitti, la scoperta di prove o la punizione del loro autore. Tale disposizione non si applica al colpevole stesso che distrugga i documenti idonei a provare il reato da lui commesso.

Articolo 172: - Chiunque, conoscendo la condotta criminosa di delinquenti che esercitano rapina o violenza contro la sicurezza dello Stato, della quiete pubblica, delle persone o dei beni, provvede abitualmente ad essi l'alloggio, il luogo di ritiro o di riunione, è punito con le pene applicabili a criminali condannati.

Articolo 173: - Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, avrà consapevolmente occultato una persona che sa aver commesso un delitto o che sa di questo fatto ricercato dalla giustizia, o che avrà allontanato o tentato sottrarre il criminale all'arresto, alla ricerca, o chi lo avrà aiutato a nascondersi o a fuggire, è punito con la reclusione da un mese a tre anni, e può essere, inoltre, la multa per un importo massimo di 300.000 franchi.

Sono esclusi da queste disposizioni i parenti e gli affini del delinquente fino al quarto grado compreso.

Articolo 174: - Chiunque occulta o nasconde il corpo di una persona uccisa o morta in seguito ad aggressione e percosse, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o uno di queste due sole pene, salvo le pene più gravi se ha concorso al delitto.

Articolo 175: - E' punito chiunque, avendo pubblicamente dichiarato di conoscere gli autori di un delitto o di un delitto, si rifiuti di rispondere alle domande postegli in proposito dal giudice istruttore, dall'ufficiale di polizia giudiziaria o dal tribunale competente con la reclusione da un mese a un anno o con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o con una sola di queste due pene.

Sono esclusi da tale disposizione i parenti e gli affini dell'autore del reato, fino al quarto grado compreso.

Articolo 176 : - I testimoni e gli assessori che hanno addotto una scusa riconosciuta falsa saranno condannati, oltre alle sanzioni pecuniarie pronunciate per l'omessa comparizione, alla reclusione da uno a due mesi.

Articolo 177 : - Sarà punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, o con una di queste due pene, chiunque, conoscendo la prova dell'innocenza di una persona incarcerata preventivamente o processata per un delitto o delitto, si astiene volontariamente dal deporre immediatamente all'autorità giudiziaria o di polizia.

Tuttavia, nessuna condanna sarà inflitta a chi testimoni tardivamente, ma spontaneamente. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo il colpevole del fatto che ne ha motivato la continuazione, i coautori, i complici ei parenti o affini di queste persone fino al quarto grado compreso.

Articolo 178 : - Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza sarà punito come segue:

1. – reclusione da cinque a dieci anni e multa da franchi 24.000 a franchi 500.000, se il è stata resa falsa testimonianza in materia penale;
2. – Reclusione da due a cinque anni e multa da franchi 24.000 a franchi 240.000 se si trattava di procedimenti penitenziari o civili o davanti a un tribunale amministrativo; 3. – reclusione da uno a tre anni e multa da franchi 24.000 a franchi 120.000 se ha stato in semplice polizia.

In ogni caso, il massimo della pena sarà pronunciato se il falso testimone ha ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promesse.

L'interprete che, in malafede, ha travisato la sostanza delle parole o dei documenti tradotti oralmente sarà punito come i falsi testimoni.

Articolo 179 : - Chiunque, nel corso di un procedimento e, comunque, o comunque in vista di una domanda o di una difesa della giustizia, avrà fatto uso di promesse, offerte o doni, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici atti ad indurre altri a rendere o consegnare dichiarazioni, dichiarazioni o attestazioni false, sia che tale subordinazione abbia prodotto o meno effetto, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 500.000.

La subordinazione dell'interprete sarà punita come la subordinazione del testimone.

Articolo 180 : - Chiunque sia stato differito o rinviato il giuramento in materia civile e abbia prestato giuramento falso, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi.

Articolo 181 : - Chiunque abbia, pubblicamente per iscritto, discredito un atto o una decisione giudiziaria, in condizioni tali da minare l'autorità della giustizia o la sua indipendenza, è punito con la reclusione per un anno, sei mesi e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 182 : - Sarà punito con le medesime pene chiunque abbia pubblicato, prima dell'intervento della sentenza definitiva del giudice, commenti tendenti ad esercitare pressioni sulle dichiarazioni dei testimoni o sulla decisione dei tribunali di istruzione o di giudizio.

Articolo 183 : - Chiunque si opponga, in malafede, all'esecuzione delle decisioni definitive dei tribunali sia civili che penali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 120.000, sottrarsi ai mezzi legali di esecuzione, occulterà o dissiperà fraudolentemente tutto o parte dei suoi beni.

Tutto ciò senza pregiudizio di pene più severe in caso di ribellione.

Articolo 184 : - Sarà punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene, chiunque apra o annunci pubblicamente un abbonamento al fine di compensare multe, spese legali o danni assegnati dai tribunali in materia penale.

CAPITOLO XIV FUGA DEI DETENUTI

Articolo 185 : - Chiunque ha preparato o aiutato con qualsiasi mezzo e da qualsiasi luogo l'evasione o la tentata evasione di un detenuto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi, o uno solo di queste sanzioni.

Articolo 186 : - Se la persona di cui all'articolo precedente era responsabile della custodia o della scorta del detenuto, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 100.000 a 500.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 187 : - Se l'evasione è stata effettuata o tentata con la violenza, i complici di cui agli articoli precedenti sono puniti con la reclusione da due a dieci anni.

Articolo 188 : - Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni qualsiasi detenuto che, con qualsiasi mezzo, sia fuggito da un istituto penitenziario, o da un ospedale o istituto sanitario dove era in cura. , sia mentre lavorava fuori un istituto penitenziario o durante un trasferimento.

Se l'evasione è stata effettuata o tentata con violenza o con violazione del carcere, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la violenza ha comportato una qualsiasi incapacità, temporanea o permanente, la pena è della reclusione penale per un periodo di tempo.

Articolo 189 : - Le guardie preposte alla sorveglianza o alla scorta dei detenuti che, per loro negligenza, avranno reso possibile l'evasione, saranno punite con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 190 : - I detenuti condannati per evasione o tentata evasione subiranno la pena immediatamente dopo la scadenza della pena principale.

Articolo 191 : - Le sanzioni sopra stabilite contro gli autisti o le guardie, solo in caso di negligenza, cesseranno quando gli evasi saranno ripresi o rappresentati, purché entro quattro mesi dall'evasione, e che non essere arrestato per altri reati o delitti commessi successivamente.

Non si procederà contro coloro che abbiano tentato di procurare o facilitare l'evasione se, prima che questa sia compiuta, abbiano dato conoscenza del progetto alle autorità amministrative o giudiziarie e ne abbiano rivelato gli autori.

Articolo 192 : - Fatta salva l'eventuale applicazione delle pene più severe previste dagli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o con una di queste due sole pene, chiunque, in condizioni irregolari, consegna o invia, o tenta di consegnare o inviare a un detenuto, in qualsiasi luogo, somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto. L'uscita irregolare o la tentata uscita di somme di denaro, di corrispondenza o di qualsiasi oggetto sarà punita con le medesime pene.

Gli atti di cui ai due commi precedenti si considerano compiuti in condizioni irregolari se commessi in violazione di un regolamento emanato o approvato dalla direzione dell'amministrazione penitenziaria.

CAPITOLO XV DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI SPESSORI

Articolo 193 : - Qualsiasi associazione costituita, qualunque sia la sua durata o il numero dei suoi membri, qualsiasi accordo stabilito allo scopo di preparare o commettere delitti o delitti contro persone o cose, costituisce un delitto contro la quiete pubblica.

Articolo 194 : - *(modificato dalla legge n. 9/86 del 18 giugno 1986).* E' punito con la pena di morte chi aderisce ad un'associazione costituita o partecipa ad un accordo per lo scopo indicato nell'articolo precedente.

Sarà altresì punito con la stessa pena chiunque, consapevolmente o volontariamente, favorisca gli autori dei delitti previsti dal presente capo fornendo loro gli strumenti del delitto, i mezzi di corrispondenza, l'alloggio o il luogo di ritrovo, anche dopo la commissione dei fatti delittuosi .

Articolo 195 : - *(modificato dalla legge n. 9/86 del 18 giugno 1986).* Tuttavia, coloro che si rendono colpevoli dei delitti previsti dal precedente articolo 194 sono puniti con l'ergastolo se, prima di ogni procedimento penale, hanno rivelato all'autorità l'accordo accertato o fatto conoscere l'esistenza dell'associazione.

CAPITOLO XVI

VAGABONDENZA E ACCADIMENTO

Articolo 196 : - Qualsiasi persona abile che non può fornire la prova di alcun mezzo di sussistenza, né di un certo domicilio, e che, volontariamente, non esercita abitualmente né un mestiere né una professione, è in uno stato di vagabondaggio ed è responsabile di questo titolo della reclusione da uno a sei mesi.

Articolo 197 : - I mendicanti, generalmente normodotati, saranno puniti con il vagabondaggio.

CAPITOLO XVII

ROTTURA DEI SIGILLI E RIMOZIONE DI PARTI NEI DEPOSITI PUBBLICI

Articolo 198 : - Chiunque abbia intenzionalmente rotto o tentato di rompere i sigilli apposti per ordine del governo o a seguito di un ordine del tribunale emesso in qualsiasi questione, o abbia partecipato alla rottura dei sigilli o al tentativo di rompere i sigilli, è punito con reclusione da uno a tre anni.

Se è il tutore stesso che ha rotto i sigilli o ha partecipato alla rottura dei sigilli, sarà punito con la reclusione da due a cinque anni. In entrambi i casi, il colpevole sarà condannato a una multa da 24.000 a 500.000 franchi.

Articolo 199 : - Qualsiasi furto commesso mediante rottura di sigilli sarà punito come furto commesso mediante violazione di domicilio.

Articolo 200 : - Chiunque si rende colpevole di sottrarre, distruggere o sottrarre documenti o procedimenti penali o altre carte, registri, atti od effetti contenuti negli archivi, registri o depositi pubblici, ovvero consegnati ad un pubblico depositario in tale qualità, è punito punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se la sottrazione, distruzione o sottrazione è opera del depositario stesso, questi sarà punito con la reclusione penale a tempo.

Quanto al depositario semplicemente negligente, sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene.

Articolo 201 : - Quando la rottura dei sigilli, la sottrazione, sottrazione o distruzione di documenti sarà stata accompagnata da violenza contro le persone, la pena sarà, nei confronti di chiunque, quella della reclusione penale per un tempo, salve pene più severe, se necessario, secondo la natura della violenza e degli altri delitti che ad essa si unirebbero.

CAPITOLO XVIII

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Articolo 202 : - Esercita illegalmente la medicina chiunque partecipi abitualmente o per direzione seguita, anche in presenza di un medico, all'accertamento di una diagnosi o alla cura di malattie o condizioni chirurgiche, congenite o acquisite, reali o presunte, da atti personali, consultazioni verbali o scritte, o con qualsiasi altro procedimento, senza essere in possesso di uno dei diplomi richiesti dalla normativa vigente.

Tuttavia, i guaritori che praticano secondo i metodi tradizionali non ricadranno nelle disposizioni di cui sopra.

Articolo 203 : - Esercita abusivamente l'odontoiatria chiunque, senza essere in possesso di uno dei diplomi richiesti dalla normativa vigente, partecipa abitualmente o per ordine all'esercizio dell'odontoiatria.

Articolo 204 : - Chiunque eserciti illegalmente la medicina o l'odontoiatria sarà punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi, o uno di questi

solo due rigori. Può essere pronunciato anche il sequestro delle attrezzature che ne hanno consentito l'esercizio abusivo.

Articolo 205 : - Sarà punito con le stesse pene chiunque eserciti illegalmente la pratica del parto senza essere in possesso di uno dei diplomi richiesti dalla normativa vigente.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali, può essere accettato in località lontane dai centri medici che alcune persone possano effettuare parti senza essere in possesso dei suddetti diplomi.

Articolo 206 : - E' punito con le medesime pene chiunque compia consapevolmente operazioni riservate ai farmacisti, senza soddisfare le condizioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio della farmacia. La chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento può anche essere disposta dal tribunale.

Articolo 207 : - È punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene, chiunque viola le disposizioni legislative o regolamentari relative al commercio, alla detenzione e all'uso di sostanze velenose non classificati come stupefacenti.

Articolo 208 : - *(modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993).*

1. – è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 250.000 a 50 milioni di franchi, chi senza autorizzazione ha coltivato, detenuto, offerto, ceduto, venduto, acquistato, acquistato o utilizzato sostanze o piante classificate come stupefacenti per regolamento e in particolare: oppio e suoi derivati, eroina, morfina, cocaina e suoi derivati, kat, dietilamide dell'acido lisergico o LSD, nonché altri prodotti psicotropi classificati stupefacenti.

Quando il reato consiste nell'importazione, produzione, fabbricazione o esportazione illecite di tali sostanze o piante classificate come stupefacenti, la pena è della reclusione e della multa da 500.000 a 100 milioni di franchi CFA.

2. – Saranno puniti con le pene previste dal comma 1 del presente articolo coloro che, con qualsiasi mezzo fraudolento, hanno agevolato o tentato di agevolare la falsa giustificazione della provenienza dei beni o dei beni dell'autore di uno dei reati di cui al medesimo comma, ovvero coloro che avranno consapevolmente prestato la loro assistenza ad ogni operazione di collocamento, occultamento o conversione dei proventi di tale reato.

Le pene previste dai due commi precedenti possono essere irrogate anche se i vari fatti che costituiscono gli elementi del reato siano stati commessi in Stati diversi.

3. – È punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi, chi ha fatto uso abusivamente di una delle sostanze o piante qualificate come stupefacenti.

Quando è accertato che la persona che ha fatto un uso illecito di sostanze stupefacenti necessita di cure mediche, il tribunale competente può ordinarli di sottoporsi a controllo medico o di sottoporsi a un trattamento disintossicante in un centro medico privato o pubblico. In tal caso il giudice non può pronunciare le sanzioni previste.

Coloro che eludono l'esecuzione del provvedimento previsto dal comma precedente sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 250.000 a 50 milioni di franchi.

4. – è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 250.000 a 50 milioni di franchi:
 - coloro che hanno facilitato ad altri, con qualsiasi mezzo, la somministrazione o l'uso di dette sostanze o piante stupefacenti a pagamento o a titolo gratuito;
 - coloro che, mediante ordini fittizi o ordini di comodo, si sono dati da sé consegnare o aver tentato di consegnare dette sostanze o piante;
 - coloro che, conoscendo il carattere fittizio o di convenienza di tali ordinanze, avranno, sulla presentazione fatta loro, consegnato le suddette sostanze o piante.

Quando l'uso di dette sostanze o piante è stato facilitato ad uno o più minori di anni diciotto ovvero quando tali sostanze o piante sono state rilasciate nelle condizioni previste dal presente comma, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni. 5. – è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la

- multa da 250.000 a 50 milioni di franchi, chi ha ceduto o offerto, venduto o acquistato stupefacenti a persona per consumo personale.

La pena è della reclusione da due a dieci anni quando gli stupefacenti sono stati offerti o trasferiti, alle condizioni definite nel comma precedente, a minori, in centri didattici o educativi, o nei locali della somministrazione.

6. – è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250.000 a 50 milioni di franchi, chi, con qualsiasi mezzo, abbia istigato ad uno dei delitti previsti e puniti dal presente articolo, ancorché tale incentivo sia stato non seguito.

Le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate:

- Quando l'autore del reato ha usato violenza o armi;
- Quando l'autore del reato esercita pubbliche funzioni e il reato è stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni;
- Quando il reato è stato commesso da un operatore sanitario o da una persona responsabile della lotta all'abuso o al traffico di stupefacenti;
- Quando i farmaci erogati hanno provocato la morte o gravemente compromesso la salute di a o più persone.

Articolo 209 : - (*modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993*). il tentativo di commettere uno dei delitti puniti dall'articolo 208 è punito come delitto consumato.

Lo stesso dicasi per associazione o cospirazione finalizzata alla commissione di uno di tali reati.

In tutti i casi previsti dall'articolo 208, i tribunali possono: - pronunciare

la sanzione della interdizione dei diritti civili, civili e familiari; - Pronunciare il divieto di soggiorno; - Pronunciare il ritiro del

passaporto; - Interdire al condannato

l'esercizio della professione durante la quale è stato commesso il reato

impegnati, per un periodo non superiore a 5 anni.

- Ordinare in via provvisoria, per un periodo massimo di un anno, la chiusura di qualsiasi albergo, casa ammobiliata, pensione, bar, ristorante, club, circolo, sala da ballo, locale o dei loro annessi, o commesso tali reati da l'operatore o con la sua complicità.

Chiunque contravverrà ad uno dei divieti di cui sopra sarà punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 250.000 a 5.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene.

In tutti i casi previsti dall'articolo 208, il giudice deve ordinare la confisca e la distruzione delle sostanze o delle piante sequestrate.

La confisca non è necessaria quando il reato è stato accertato in una farmacia di cui l'autore del reato è solo il gestore responsabile e il titolare è in buona fede.

Saranno altresì sequestrati e confiscati gli impianti, i materiali e tutti i beni mobili che siano stati utilizzati, direttamente o indirettamente, nella commissione del reato, nonché ogni eventuale prodotto da esso proveniente, a chiunque di loro appartenenza, salvo che i titolari non dimostrano la loro buona fede.

I tribunali competenti possono disporre la confisca di tutti o parte dei beni del condannato, qualunque sia la loro natura, mobili o immobili, stimati o imprevisi.

In caso di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui all'articolo 208 e per garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie sostenute, delle spese di lite e della confisca, il presidente del tribunale di primo grado, su richiesta del pubblico ministero, può disporre misure cautelari sui beni dell'imputato.

La condanna vale la convalida di questi provvedimenti e consente l'iscrizione definitiva delle fidejussioni.

La decisione di non luogo a procedere, di scarcerazione o di assoluzione comporta automaticamente la revoca dei provvedimenti disposti. Lo stesso vale in caso di proroga dell'azione pubblica.

E' esente da pena chiunque, riconosciuto colpevole di aver partecipato ad un'associazione o ad un'intesa costituita allo scopo di commettere uno dei delitti enumerati nell'articolo 208, se, avendo rivelato all'autorità amministrativa o giudiziaria l'associazione o la presente intesa, ha fatto possibile evitare la commissione del reato e identificare le altre persone coinvolte.

L'azione pubblica per la repressione dei delitti previsti dall'articolo 208 è prescritta in dieci anni. La pena pronunciata in caso di condanna per uno di tali reati è prescritta in venti anni dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna.

Nei casi previsti dall'articolo 208, il giudice non può applicare l'articolo 41 del presente codice. Tuttavia, la sospensione può essere concessa al condannato per uso personale della droga.

CAPO XVIII BIS

UBRIACO PUBBLICO

Articolo 209 bis : - *(aggiunto dall'ordinanza n. 16/68 del 9 aprile 1968, modificata dall'ordinanza n. 9/70 del 4 febbraio 1970).* Chiunque venga trovato in stato di evidente ebbrezza per strade, viottoli, piazze, caffè, cabaret o altri luoghi pubblici sarà immediatamente arrestato e condotto davanti al pubblico ministero per essere condotto dinanzi al tribunale penale con il procedimento di flagranza di delitto. .

Sarà punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da 25.000 a 100.000 franchi, o una sola di queste due pene.

In caso di recidiva, il colpevole può essere privato, a norma dell'articolo 19, di tutti o di parte dei diritti di cui all'articolo 18.

Può anche essere privato della potestà paterna e, in tal caso, gli assegni familiari saranno corrisposti alla persona a cui è stata affidata la custodia dei figli.

Il giudice può altresì, in caso di recidiva, disporre l'interdizione temporanea del condannato dall'esercizio della professione ogniqualvolta tale esercizio possa compromettere gravemente la salute o i diritti essenziali dei cittadini.

Tale divieto, limitato a due mesi, può diventare dopo la quarta condanna.

Il ritiro della patente di guida può essere pronunciato anche a partire dalla seconda condanna per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 209 bis: - 1 - sono puniti con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 20.000 a franchi 200.000, ovvero con una sola di queste due pene, i ristoratori di caffè, osti e altri esercizi che hanno dato da bere a persone che sono manifestamente in stato di ebbrezza, o che hanno ricevuto nel proprio locale o servito alcolici e bevande alcoliche a minori di 18 anni.

In quest'ultimo caso, al debitore può essere consentito di dimostrare di essere stato ingannato sull'età del minore e non sarà soggetto ad alcuna sanzione.

Art. 209 bis: - 2 - E' punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque impieghi donne di età inferiore ai 18 anni in un locale per consumare bevande sul posto, a meno che non siano loro familiari.

Art. 209 bis: - 3 - Nei casi previsti dai due articoli precedenti, il colpevole può essere privato, alle condizioni indicate nell'articolo 19, dei diritti elencati nell'articolo 18 e può essere disposta la chiusura dell'esercizio. tribunale per un minimo di dieci giorni e un massimo di due mesi.

In caso di recidiva, può essere pronunciata la chiusura definitiva.

CAPITOLO XIX

STREGONERIA, CIARLATANISMO E ATTI DI ANTROPOFAGIA

Articolo 210: - Sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da franchi 50.000 a 200.000, o con una sola di queste due pene, chiunque partecipi ad una transazione relativa a resti umani od ossa, o abbia compiuto pratiche di stregoneria, magia o ciarlataneria suscettibili di turbare l'ordine pubblico o nuocere a persone o cose.

Articolo 211 : - Fatta salva l'applicazione dell'articolo 229 in ordine all'omicidio commesso a scopo di cannibalismo, ogni atto di cannibalismo, ogni trasferimento di carne umana a titolo oneroso o gratuito effettuato allo stesso fine, sarà punito con reato reclusione a tempo.

CAPITOLO XX

L'OLTRAGGIO DELLE BUONE MADRI

Articolo 212 : - È punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, o con una sola di queste due pene, chiunque: 1- avrà fabbricato, detenuto, distribuito, importato, esportato, esposto, venduti, noleggiati, pubblicati, offerti, in qualsiasi modo, tutti stampati, scritti, disegni, manifesti, incisioni,

quadri, fotografie, pellicole o negativi, matrici o riproduzioni fonografiche, emblemi, oggetti o immagini contrarie al buon costume; 2- Avrà ascoltato pubblicamente discorsi contrari al buon costume; 3- Avrà pubblicamente richiamato l'attenzione su un'occasione di dissolutezza o avrà pubblicato un annuncio o una corrispondenza di questo tipo, qualunque siano i termini.

Articolo 213 : - Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, prima di ogni accusa, sequestrare gli scritti, o gli altri oggetti di cui all'articolo precedente, di cui una o più copie siano state esposte alla pubblica visione e che, per il loro carattere contrario al buon costume, presentino un pericolo immediato per la morale pubblica, possono parimenti sequestrare, strappare, lacerare o coprire manifesti della stessa natura.

CAPITOLO XXI

VIOLAZIONI DI ALCUNE DECISIONI AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO

Articolo 214 : - *(modificato dall'ordinanza n. 11/65 del 3 marzo 1965).* Sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da franchi 24.000 a 500.000, o con una sola di queste due pene, l'esilio o la residenza assegnata che, in violazione dell'ordine che gli è stato notificato, si presenta in un luogo che gli è proibito, o esce dalla zona di residenza che gli è stata assegnata.

Articolo 215 : - E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, salvo i casi di impossibilità debitamente accertata, si trova nel territorio della Repubblica nonostante un provvedimento di espulsione regolarmente notificato.

Articolo 216 : - è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 2.000.000 chiunque contravvenga a una decisione del tribunale divenuta esecutiva, condannandolo nei casi in cui tali pene aggiuntive siano previste dalla legge sia alla temporanea o definitiva chiusura di uno o più stabilimenti da essa gestiti, ovvero all'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di una professione.

Articolo 217 : - Sarà punito con le stesse pene chiunque contravvenga a una decisione amministrativa legalmente presa per chiudere uno stabilimento.

CAPITOLO XXII

VARI ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA MOTIVAZIONE

Articolo 218 : - Tutte le persone incaricate come membri o agenti della società, o individualmente, di forniture, società o governate per conto delle forze armate che, senza essere state costrette a farlo da forza maggiore, avranno causato il servizio di cui sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni e possono anche essere puniti con la multa fino a un massimo di 1.000.000 di franchi.

Se pubblici ufficiali o incaricati, incaricati o dipendenti della pubblica amministrazione hanno aiutato i colpevoli a far mancare il servizio, questi sono puniti con la reclusione penale a tempo debito. Il tutto fatte salve sanzioni più severe in caso di intelligence con il nemico.

Articolo 219 : - Benché la prestazione non sia fallita, se, per negligenza, le consegne e l'opera sono state ritardate, ovvero se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dell'opera o della manodopera o delle cose fornite, i colpevoli è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni e può anche essere multato fino a un massimo di 500.000 franchi.
Nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo precedente, l'azione penale può essere esercitata solo su denuncia del Governo.

Articolo 220 : - Sarà punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi, o con una sola di queste due pene, chiunque:

- 1- con minacce o aggressioni, costringe o impedisce ad una o più persone di esercitare una delle forme di culto autorizzate, di assistere all'esercizio di tale forma di culto, di osservare determinate feste o di rispettare le prescrizioni di una religione;
- 2- impedito, ritardato o interrotto gli esercizi di un culto da disturbi o disordini causati nel tempio o in altro luogo destinato o attualmente adibito a tali esercizi.

Articolo 221 : - I ministri di culto che, nell'esercizio del loro ministero e in pubbliche adunanze, pronunciano un discorso contenente critiche o censura del governo, di una legge, di un'ordinanza o di qualsiasi altro atto della pubblica autorità, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 24.000 a 500.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 222 : - Chiunque commette frode in un pubblico esame o concorso finalizzato all'ingresso in una pubblica amministrazione o all'acquisizione di un diploma ufficiale, in particolare consegnando a terzi o comunicando consapevolmente, prima dell'esame o del concorso, ad uno qualsiasi degli interessati il testo o l'oggetto della prova, ovvero avvalendosi di documenti falsi quali diplomi, certificati, atti di nascita o altro, ovvero sostituendo un terzo al vero candidato, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e una multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene.

LIBERO III REATI E REATI CONTRO LA GENTE

CAPITOLO PRIMO UCCISIONI VOLONTARIE

Articolo 223 : - L'omicidio commesso intenzionalmente è qualificato come omicidio.

Articolo 224 : - Qualsiasi omicidio commesso con premeditazione o agguato è qualificato come assassinio. La premeditazione consiste nell'intenzione formata, prima dell'azione, di attaccare la persona di un determinato individuo, o anche di colui che si troverà o si incontrerà, anche se tale intenzione dipendesse da qualche circostanza o da qualche condizione. L'agguato consiste nell'attendere più o meno tempo, in uno o più luoghi, che un individuo lo uccida o eserciti nei suoi confronti atti di violenza.

Articolo 225 : - È qualificato parricidio l'assassinio dei legittimi padri o madri, naturali o adottivi, o di qualsiasi altro ascendente legittimo.

Articolo 226 : - È qualificato come avvelenamento qualsiasi attentato alla vita di una persona, per effetto di sostanze che possono causare la morte più o meno rapidamente, in qualunque modo queste sostanze siano state utilizzate o somministrate, e qualunque ne siano state le conseguenze.

Articolo 227 : - Chiunque sia colpevole di omicidio, parricidio o avvelenamento sarà punito con la morte.

Articolo 228 : - Saranno puniti come colpevoli di omicidio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che, per l'esecuzione dei loro crimini, usano la tortura o commettono atti di barbarie.

Articolo 229 : - L'omicidio comporta la pena di morte quando ha preceduto, accompagnato o seguito un altro delitto. L'omicidio comporterà anche la pena di morte quando il suo scopo è preparare, facilitare o compiere un reato, o promuovere la fuga o assicurare l'impunità degli autori o dei complici di questo reato. Anche chi si rende colpevole di un omicidio commesso a scopo di cannibalismo sarà punito con la morte.

In ogni altro caso, il colpevole di omicidio sarà punito con l'ergastolo.

CAPITOLO II COLPI E LESIONI VOLONTARIE E ALTRE VIOLENZE E ASSALTO COMMESSO A PERSONE

Articolo 230 : - Chiunque intenzionalmente colpisce o ferisce o commette qualsiasi altra violenza o aggressione contro una persona è punito con la reclusione da due mesi a cinque anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi.

Articolo 231 : - Quando la violenza espressa nell'articolo precedente è stata seguita da mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio o altra infermità permanente,

il colpevole sarà punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi.

Articolo 232 : - Se i colpi e le ferite inferti volontariamente, ma senza l'intenzione di provocare la morte, l'hanno comunque provocata, il colpevole sarà punito con la reclusione penale a tempo.

Articolo 233 : - Quando vi sia stata premeditazione o agguato, la pena sarà, se sopravviene la morte, quella dell'ergastolo; se alla violenza è seguita la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi.

Negli altri casi, il colpevole sarà punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi.

Articolo 234 : - Quando la vittima delle percosse e delle ferite è il padre o la madre legittimi, naturali o adottivi, o altro legittimo ascendente, le pene previste dagli articoli precedenti sono aumentate come segue: se la pena prevista è

- la reclusione non superiore a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a dieci anni; se la pena prevista è la reclusione superiore
- a cinque anni, la pena applicabile è quella della reclusione temporale; se la pena prevista è quella della reclusione a tempo, la pena
- applicabile è quella dell'ergastolo.

Articolo 235 : - Chiunque intenzionalmente ferisce o percuote un fanciullo di età inferiore ai quindici anni, o lo priva deliberatamente del cibo o delle cure al punto da comprometterne la salute, o avrà commesso contro di lui qualsiasi altra violenza o aggressione, esclusa la violenza minore, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi.

Se vi è stata premeditazione o agguato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se alla violenza o alla privazione è seguita la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti, ovvero se ha cagionato la morte senza l'intenzione del datore, la pena è quella del reato reclusione per un periodo di tempo.

Se i colpevoli sono il padre e la madre legittimi, naturali o adottivi o altri legittimi ascendenti, ovvero chiunque altro abbia potestà sul minore o ne abbia la custodia, le pene sono: - della reclusione da due a dieci anni e della multa di 24 anni. da 000 a 1.000.000 di franchi nel caso di cui al primo comma di questo articolo; - quello della reclusione penale a tempo determinato nei casi di cui al secondo comma; - quello dell'ergastolo nel caso di cui al terzo comma.

Se la violenza o la privazione è stata praticata con l'intenzione di provocare la morte, gli autori saranno puniti come colpevoli di omicidio o tentato omicidio.

Se la violenza o la privazione, abitualmente praticata, ha provocato la morte, anche senza l'intenzione di darla, i colpevoli saranno puniti con la morte.

Articolo 236 : - I delitti e i delitti previsti nel presente capo, e nel capo precedente, se commessi in assemblea sediziosa con ribellione o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori e provocatori di tali raduni, ribellioni o saccheggi, che saranno puniti come colpevoli di tali delitti e condannati alle stesse pene di coloro che li hanno personalmente commessi.

Articolo 237 : - Chiunque ha cagionato ad un altro, anche con il suo consenso, malattia o inabilità personale al lavoro, somministrandogli volontariamente, in qualsiasi modo, o incitandolo o costringendolo ad somministrarsi da sé, sostanze che, senza essendo di natura tale da provocare la morte, sono dannosi per la salute, saranno passibili delle sanzioni per colpi e lesioni intenzionali secondo le distinzioni stabilite in questo capo.

Articolo 238 : - Qualsiasi persona colpevole del reato di castrazione subirà la pena dell'ergastolo.

Se la morte risulta prima della scadenza dei quaranta giorni successivi al delitto, il colpevole subirà la pena di morte.

Articolo 239 : - Gli autori dei delitti previsti dal presente capo possono essere privati per almeno cinque anni e per un massimo di dieci anni, dal giorno in cui avranno subito la loro condanna, dei diritti di cui all'articolo 18 del presente codice .

CAPITOLO III MINACCE

Articolo 240 : - Chiunque minacci di morte, in forma anonima o firmata, un'immagine, un simbolo o un emblema, è punito: - con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi se la minaccia è stata fatta con un ordine di depositare una somma di denaro in un luogo determinato o di soddisfare qualsiasi altra condizione;
- reclusione da uno a tre anni e multa da franchi 24.000 a franchi 240.000 se il
la minaccia non era accompagnata da alcun ordine o condizione;

Articolo 241 : - (modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Se la minaccia di morte fatta con ordine o condizione è stata semplicemente verbale, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi.

Articolo 242 : - Chiunque, con uno dei mezzi previsti dagli articoli precedenti, minaccia un altro di aggressione o violenza, se la minaccia è stata fatta con un ordine o sotto condizioni, è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con multa da 24.000 a 120.000 franchi.

Articolo 243 : - La minaccia di incendiare o distruggere mediante esplosione un'abitazione o qualsiasi altro bene sarà punita come minaccia di morte.

CAPITOLO IV ABORTO__

Articolo 244: - Chiunque, con cibi, bevande, medicinali, manovre, violenza o con qualsiasi altro mezzo, procura o tenta di procurare l'aborto di una donna incinta o presunta incinta, sia che vi acconsenta o no, sarà punito con reclusione da uno a cinque anni e multa da 24.000 a 500.000 franchi.

La reclusione è da cinque a dieci anni e la multa da franchi 50.000 a franchi 1.000.000 se è accertato che il colpevole compie abitualmente gli atti di cui al comma precedente. Sono puniti con le stesse pene gli ufficiali sanitari, le ostetriche, i chirurghi, gli odontoiatri, i farmacisti nonché gli studenti di medicina, gli studenti o gli impiegati di farmacia, gli erboristi, i fasciatori, i commercianti di ferri chirurgici, gli infermieri, gli infermieri, i massaggiatori, le massaggiatrici che hanno indicato, favorito o praticato i mezzi per procurare l'aborto. Nei confronti dei colpevoli può essere pronunciata anche la sospensione, per almeno cinque anni, o l'impossibilità assoluta all'esercizio della professione.

Articolo 245 : - Sarà punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene, la donna che si sarà procurata l'aborto anche o avrà tentato di ottenere it, o che avrà acconsentito ad utilizzare i mezzi ad esso indicati o amministrati a tal fine.

CAPITOLO V UCCISIONI E FERITI INVOLONTARI E MANCATA FORNITURA DI AIUTI

Articolo 246 : - Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, avrà involontariamente commesso un omicidio, o ne sarà stato involontariamente la causa, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e una multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi.

Articolo 247 : - Se dalla mancanza di indirizzo o di precauzioni di ferite, colpi o malattie risulta un'incapacità totale al lavoro personale per più di otto giorni, il colpevole sarà punito con la reclusione da un mese a due anni. multa da 24.000 a 500.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 248 : - Oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il tribunale può pronunciare contro il conducente di un autoveicolo, riconosciuto colpevole di uno dei reati previsti dal presente capo, la sospensione o il ritiro della patente di guida.

Articolo 249 : - Sarà punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, o con una sola di queste due pene, chiunque:

- 1- Potendo impedire con la sua azione immediata, senza pericolo per sé o per terzi, un atto qualificato come reato, o un'offesa all'integrità fisica della persona, si astiene volontariamente dal farlo;
- 2- Si astiene volontariamente dal portare ad una persona in pericolo l'assistenza che, senza rischio per lui o per terzi, potrebbe prestargli, sia con la sua azione personale, sia portandogli un salvare.

CAPITOLO VI ARRESTI E SEQUESTRI ARBITRARI

Articolo 250 : - Chiunque, senza ordine delle autorità costituite e salvo i casi in cui la legge ordina il sequestro degli imputati, ha arrestato, detenuto o sequestrato una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e può essere, inoltre, un'ammenda fino a un importo massimo di 1.000.000 di franchi.

Art. 251 : - Saranno puniti con la pena prevista dall'articolo precedente coloro che hanno stipulato un patto avente lo scopo di alienare, a titolo oneroso o gratuito, la libertà di un terzo. La confisca di denaro, oggetti o titoli ricevuti in esecuzione del suddetto patto sarà sempre pronunciata.

I colpevoli saranno condannati al massimo della pena se la persona oggetto della convenzione aveva meno di quindici anni.

Articolo 252 : - Chiunque abbia dato in pegno o ricevuto una persona, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi. La pena detentiva può essere aumentata a cinque anni se la persona data in pegno o ricevuta in pegno aveva meno di quindici anni.

Articolo 253 : - (modificato dalla legge n. 3/82 del 22 luglio 1982). gli autori di uno dei delitti previsti dal presente capo sono puniti:

1. reclusione penale a tempo determinato se la detenzione o il sequestro sono durati più di un mese.
2. l'ergastolo se l'arresto è stato effettuato con false divise, sotto falso nome o per falso ordine della pubblica autorità, ovvero se l'arrestato, detenuto o sequestrato è stato minacciato di morte, o anche se vi è stata richiesta di riscatto.
3. la pena di morte se l'arresto, la detenzione o il sequestro hanno riguardato una persona investita di pubblici poteri, ovvero se le vittime, chiunque esse siano, sono state sottoposte a torture corporali.

Articolo 254 : - In tutti i casi previsti dal presente capo, i condannati possono inoltre essere privati, per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni dalla scadenza della pena, dei diritti elencati nell'articolo 254. 18 del presente codice.

CAPITOLO VII ATTACCHI AL PIU'

Articolo 255 : - Chiunque abbia commesso un pubblico oltraggio alla decenza sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi.

Articolo 256 : - (modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Chiunque commetta stupro sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se lo stupro è stato commesso sulla persona di un minore di età inferiore ai quindici anni, o su persona particolarmente vulnerabile per gravidanza, malattia o deficienza fisica o psichica, l'autore è punito con la reclusione penale a tempo.

Articolo 257 : - (modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993). Chiunque commette atti osceni o tentata violenza contro persone di entrambi i sessi è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Se il fatto è stato commesso nei confronti di un minore di età inferiore ai quindici anni, o nei confronti di una persona particolarmente vulnerabile per gravidanza, malattia o deficienza fisica o psichica, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 258 : - (modificato dall'ordinanza n. 39/69 del 12 aprile 1969). chiunque ha commesso un'aggressione indecente, consumata o tentata, senza violenza, alla persona di un minore dell'uno o dell'altro sesso di età inferiore ai quindici anni, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Chiunque commette un atto immodesto o contro natura su un individuo del suo sesso e su un minore di 21 anni è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Articolo 259 : - (modificato dall'ordinanza n. 39/69 del 12 aprile 1969). se i colpevoli sono ascendenti della persona colpita dall'aggressione, se appartengono al ceto di coloro che hanno autorità su di essa, se sono maestri o salariati delle persone sopra designate, se sono ministri di una religione, ovvero se il colpevole, chiunque esso sia, è stato aiutato nel suo delitto da una o più persone, le pene applicabili saranno le seguenti: - in caso

- di stupro, l'ergastolo; - in caso di offesa al pudore
- commessa con violenza, dieci anni di reclusione; - in caso di offesa al pudore
- commessa senza violenza, la reclusione da cinque a dieci anni; - in caso di commissione
- di un atto immodesto nei confronti di una persona dello stesso sesso e di un minore di 21 anni
- anni, reclusione da 3 a 8 anni.

Articolo 260: - (integrato dalla legge n. 18/84 del 29 dicembre 1984). sarà considerato magnaccia e, come tale, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi chiunque:

- 1- chi in qualsiasi modo consapevolmente aiuta, assiste o protegge la prostituzione altrui o sollecitazione alla prostituzione;
- 2- chi, in qualsiasi forma, condivide o riceve i prodotti della prostituzione altrui sussidi da persona abitualmente dedita alla prostituzione;
- 3- che, convivendo consapevolmente con una persona abitualmente dedita alla prostituzione, non può giustificare risorse sufficienti per consentirle di mantenersi; 4- chi assume, addestra o mantiene, anche con il suo consenso, una persona, anche maggiorenne, allo scopo di prostituirsi o lo consegna alla prostituzione o alla dissolutezza; 5- che agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti dediti alla prostituzione o alla dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui.

Sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 25.000 a 240.000 franchi chiunque: 1- il

- cui atteggiamento sulla pubblica via sia idoneo a provocare dissolutezza; 2-
- chi, con gesti, parole, scritti o con qualsiasi altro mezzo sollecita pubblicamente
- persona di entrambi i sessi, al fine di indurre la dissolutezza.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, i colpevoli saranno condannati alla pena aggiuntiva del divieto di soggiorno.

Articolo 261 : - La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi, se: 1° il fatto è stato

- commesso nei confronti di un minore di 18 anni; 2- il
- reato è stato accompagnato da coercizione, abuso di autorità o frode;
- 3- l'autore del reato è il coniuge, il padre, la madre o il tutore della vittima.

Art. 262 : - E' punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque:

- 1- detiene direttamente o per interposta persona, gestisce, dirige, opera, finanzia o contribuisce a finanziare un istituto di prostituzione;
- 2- possedere, gestire, operare, finanziare o contribuire a finanziare un albergo, una casa ammobiliata, una pensione, un locale per bere, un ristorante, un club, un circolo, una sala da ballo, un luogo di intrattenimento o loro annessi, o qualsiasi luogo aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, abitualmente accetta o tollera che una o più persone si prostituiscano all'interno dello stabilimento o nei suoi annessi, ovvero vi cerchino clienti ai fini della prostituzione.

Il tribunale può anche ordinare, se del caso, il ritiro della licenza o la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento.

Articolo 263 : - è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000 chiunque abbia attentato alla morale istigando, favorendo o favorendo abitualmente la dissolutezza o la corruzione della gioventù di uno o dell'altro sesso al di sotto dell'età di 18 anni, o, anche saltuariamente, minori di 15 anni.

CAPO VIII

REATI MATRIMONIALI E FAMILIARI

Articolo 264 : - Chiunque dà in matrimonio abituale o sposa abitualmente una ragazza che non acconsente o ha meno di quindici anni è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 265 : - Chiunque, quando si tratta di consumare un matrimonio celebrato secondo la consuetudine, ha compiuto o tentato di compiere un atto sessuale sulla persona di un minore di età inferiore ai quindici anni è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 266 : - Se ne derivano gravi lesioni al fanciullo, un'infermità anche temporanea, ovvero se le denunce determinano la morte del fanciullo, il colpevole è punito con la reclusione penale a tempo debito.

Articolo 267 : - La donna condannata per adulterio subirà la pena della reclusione per un minimo di un mese e un massimo di due anni.

L'accusa può essere avviata solo su denuncia del marito, che manterrà il controllo dell'arresto accettando di riprendersi la moglie.

Il complice dell'adultera sarà punito con le stesse pene. Le uniche prove che potranno essere ammesse contro di lui saranno, oltre al flagrante delicto, quelle risultanti da lettere o altri documenti da lui scritti.

Art. 268: - sarà punito con le stesse pene il marito che, fuori dei casi consentiti dalla consuetudine, abbia mantenuto nella casa coniugale una concubina. La querela può essere esercitata solo su querela della moglie.

Articolo 269 : - La donna sposata che, senza grave motivo, ha abbandonato la casa coniugale, sarà punita con pene per adulterio.

Il marito rimarrà padrone per fermare l'inseguimento accettando di riprendersi la moglie.

Articolo 270 : - *(modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993).* fuori dai casi di poligamia autorizzati dalla legge, chi, essendo impegnato nei vincoli di un matrimonio monogamo, ne avrà contratto un altro prima dello scioglimento del precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena sarà condannato il pubblico ufficiale che consapevolmente presterà il proprio ministero a tale matrimonio.

Articolo 271 : - Saranno puniti con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, o con una sola di queste due pene: 1. – il

padre o la madre di famiglia che abbandona, senza grave motivo, la residenza familiare per

più di due mesi e si sottrae in tutto o in parte agli obblighi morali o materiali derivanti

dall'autorità paterna o dalla tutela legale; il bimestre può essere interrotto solo da un

rientro a casa che comporti il desiderio di riprendere definitivamente la vita familiare; 2. –

il marito che, senza grave motivo, abbandona

volontariamente la moglie, conoscendola

incinta.

Articolo 272 : - Saranno puniti con le medesime pene il padre e la madre o altri titolari dell'affidamento legale o consuetudinario dei figli, che compromettano gravemente, per maltrattamenti, per perniciosi esempi di ubriachezza abituale o notoriamente, per negligenza o una mancanza di supervisione necessaria, sia la salute, o la sicurezza, o la moralità dei loro figli o di uno o più di loro.

Articolo 273 : - È punito con le stesse pene chiunque, in barba a un provvedimento giudiziale esecutivo o in violazione di un'ordinanza o sentenza che lo condanni al pagamento degli alimenti, si sia volontariamente trattenuto per più di due mesi senza fornire tutte le sovvenzioni stabilite dal giudice, né corrispondere l'intero importo della pensione.

Il mancato pagamento si presume volontario salvo prova contraria. L'insolvenza derivante da comportamento scorretto, pigrizia o ubriachezza non costituisce in nessun caso un valido pretesto per il debitore.

La pensione o gli assegni determinati dal giudice saranno corrisposti o erogati presso il domicilio o la residenza di chi deve percepirli, salvo che il giudice non disponga diversamente. Il Foro competente a conoscere del reato è quello del domicilio del soggetto che deve percepire la pensione o beneficiare delle agevolazioni.

Il buono pensione o l'eventuale procedimento o procedimento esecutivo a cui si è proceduto devono essere depositati presso il pubblico ministero contestualmente alla querela.

Articolo 274 : - Nei casi di cui al presente capo e al capo precedente, il condannato può essere privato dell'esercizio dei diritti civili, civili e familiari di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IX DELITTI E DELITTI CONTRO L'INFANZIA

Articolo 275 : - Chiunque, mediante sottrazione, occultamento o soppressione di un figlio, sostituzione di un figlio con un altro o assunzione di un figlio a una donna che non l'ha partorito, sopprime o tenta di sopprimere lo stato di questo figlio e distruggerà o tenterà di distruggere le prove della sua esistenza o della sua filiazione, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 276 : - Chiunque, essendo responsabile di un minore, non lo rappresenta presso le persone che hanno diritto di reclamarlo, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Articolo 277 : - Chiunque espone o fa esporre, abbandona o fa abbandonare un fanciullo o non è in grado di proteggersi, a causa del suo stato fisico o mentale, è condannato per questo solo fatto alla reclusione da un anno a cinque anni. e una multa da 24.000 a 240.000 franchi. Se dall'esposizione o dall'incuria derivano malattia o inabilità di durata superiore a venti giorni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fanciullo o l'incapace rimane mutilato o storpio, ovvero se il fanciullo rimane affetto da infermità permanente, i colpevoli subiranno la reclusione penale a tempo debito. Quando l'esposizione o l'abbandono ha causato la morte, i colpevoli saranno puniti con l'ergastolo.

Articolo 278 : - Chiunque, con frode o violenza, ha rapito o fatto rapire minorenni, o li avrà condotti, devianti o spostati dai luoghi in cui sono stati posti da coloro alla cui autorità o direzione erano soggetti o affidati, sarà condannato da cinque a dieci anni di reclusione. Se il colpevole ha pagato o intendeva pagare un riscatto dalle persone sotto la cui autorità o vigilanza il minore era posto, il sequestro comporta la pena di morte. Lo stesso avverrà quando al rapimento sarà seguita la morte del minore.

Articolo 279 : - Chiunque, senza frode o violenza, ha sequestrato o sottratto un minore di sedici anni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Quando un minore così rapito o deviato ha sposato il suo rapitore, quest'ultimo può essere perseguito solo a querela delle persone che hanno la capacità di chiedere l'annullamento del matrimonio e non può essere condannato se non dopo che tale annullamento sia stato pronunciato.

Articolo 280 : - Quando è stato deciso l'affidamento di un minore con decisione del tribunale, provvisoria o definitiva, il padre, la madre o qualsiasi persona che non rappresenterà questo minore davanti a coloro che hanno il diritto di reclamarlo, o che, anche senza frode o violenza, lo sottrae o lo sottrae dalle mani di coloro ai quali ne è stata affidata la custodia, o dai luoghi ove questi l'hanno deposto, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa di da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 281 : - Sarà punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi chiunque abbia fatto bere fino all'ubriachezza un minore di 18 anni.

CAPITOLO X

Denuncia calunniosa

Articolo 282 : - Chiunque, con qualsiasi mezzo, denuncia ingiustamente una o più persone agli ufficiali del tribunale o di polizia amministrativa o giudiziaria, o a qualsiasi autorità avente il potere di seguire o di adire l'autorità competente o anche di i superiori gerarchici o ai datori di lavoro del denunciato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, ovvero con una sola di queste due pene.

Il giudice può, inoltre, ordinare l'inserimento della sentenza integralmente o per estratto in uno o più giornali, ea spese del condannato.

Se il fatto denunciato è passibile di sanzione penale o disciplinare, il procedimento può essere avviato ai sensi del presente articolo, sia dopo sentenza o sentenza di assoluzione o di scarcerazione, sia dopo ordinanza o sentenza di non luogo a procedere, ovvero previa classificazione della denuncia da parte del magistrato, funzionario pubblico, autorità superiore o datore di lavoro per lui competente delle conseguenze che potrebbe comportare. Il giudice adito ai sensi del presente articolo sospende il procedimento se è pendente il procedimento relativo al fatto denunciato.

CAPITOLO XI

ATTACCHI ALL'ONORE E ALLA CONSIDERAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 283 : - Qualsiasi accusa o imputazione di un fatto che leda l'onore o la considerazione della persona a cui è imputato è diffamazione. La pubblicazione diretta o mediante riproduzione di questa accusa o di questa imputazione è punibile, anche se effettuata in forma dubbia o se ha come bersaglio una persona non espressamente nominata, ma la cui identificazione è resa possibile dai termini del mezzo di trasmissione incriminato.

Articolo 284 : - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli da 157 a 162, si rende colpevole di diffamazione nei confronti di una persona, sia con parole, grida o minacce pronunciate in luoghi pubblici o riunioni, sia con stampati venduti o distribuiti, messo in vendita o esposto in luoghi pubblici o adunanze, sia con cartelli che con manifesti esposti alla pubblica vista, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 300.000 franchi, o anche con una sola di queste due pene. La diffamazione commessa allo stesso modo nei confronti di un gruppo di persone che appartengono, per la loro origine, a una determinata razza o religione sarà punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi quando ha lo scopo di incitare all'odio tra cittadini o abitanti.

Articolo 285 : - La verità dei fatti diffamatori può sempre essere provata, tranne: 1.

- quando l'imputazione riguarda la vita privata della persona; 2. – quando l'accusa si riferisce a fatti risalenti a più di dieci anni fa; 3. – quando l'imputazione si riferisce ad un atto che costituisce reato amnistiato o prescritto o che ha dato luogo a condanna cancellata per riabilitazione o revisione;

- 4. – Quando viene addotta la prova del fatto diffamatorio, l'imputato è prosciolto ai fini dell'inseguimento.

Articolo 286 : - Qualsiasi espressione oltraggiosa, termine di disprezzo o invettiva che non contenga l'imputazione di alcun fatto è un insulto. Fuori dai casi previsti dagli articoli da 157 a 162, l'insulto commesso contro la persona, alle condizioni di cui all'articolo 284, quando non sia stato preceduto da provocazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la pena multa da 24.000 a 120.000 franchi o una sola di queste due pene.

La pena detentiva massima sarà di un anno se l'insulto è stato commesso nei confronti di un gruppo di persone appartenenti, per origine, a una determinata religione o razza, con lo scopo di incitare all'odio tra cittadini o abitanti.

Articolo 287 : - Gli articoli da 284 a 286 si applicano alla diffamazione e alle ingiurie dirette contro la memoria dei defunti solo nei casi in cui gli autori di tali diffamazioni o ingiurie avevano l'intenzione di danneggiare l'onore o la considerazione degli eredi, coniugi o legatari viventi.

Articolo 288 : - I delitti di diffamazione e di ingiuria previsti in questo capo saranno perseguiti solo a querela della parte offesa.

CAPITOLO XII VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 289 : - Medici, chirurghi e altri ufficiali sanitari, nonché farmacisti, ostetriche e tutte le altre persone che detengono, per stato o professione, o per funzioni temporanee o permanenti, i segreti loro affidati, i quali, salvo i casi in cui la legge li obbliga o li autorizza ad essere informatori, avrà rivelato questi segreti, sarà punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o una sola di queste due condanne.

Quando le suddette persone sono chiamate a testimoniare in tribunale, possono essere liberate dal segreto professionale dal tribunale; in questo caso, non possono rifiutare la loro testimonianza.

Articolo 290 : - Qualsiasi direttore, impiegato o operaio che abbia comunicato o tentato di comunicare segreti dello stabilimento in cui è impiegato sarà punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi, o anche solo uno di questi due sanzioni.

CAPITOLO XIII VIOLAZIONI DI SEPOLTURA E PROFANAZIONE DEL CORPO

Articolo 291 : - Chiunque si rende colpevole di violazione di tombe o sepolture sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 120.000 franchi senza pregiudizio delle pene per i delitti o delitti che lo avrebbero aderito.

È punito con le stesse pene chi profana o mutila un cadavere, anche se non sepolto.

LIBRO IV REATI E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPITOLO PRIMO TU VOL

Articolo 292 : - Colui che ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene, è reo di furto.

Salve le aggravanti previste dagli articoli 295 e 296, il furto è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni e può essere punito anche con la multa fino a un milione di franchi.

Il tentato furto è punito come il reato stesso.

Articolo 293 : - Sono in particolare considerati furti ai sensi dell'articolo precedente:

1. sottrazione fraudolenta di animali; 2.
l'asportazione fraudolenta di piante, frutti o colture, siano esse staccate o meno dall'azienda
sole ;
3. sottrazione fraudolenta di un veicolo o di un'imbarcazione, anche per uso
temporaneo ;
4. modifiche o alterazioni fraudolente agli impianti di distribuzione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, al
fine di esonerare, in tutto o in parte, l'utente dal pagamento del canone;
5. grivèleries o altri raggiri commessi in danno di ristoratori, esercizi di
bevande, albergatori o vettori da parte dei clienti sapendo di essere insolventi.

Articolo 294 : - Possono dar luogo a riparazione civile solo le sottrazioni commesse:

- dai mariti in danno delle mogli, dalle mogli in danno dei mariti, dalla vedova o dal vedovo quanto a cose che erano appartenute al marito defunto; - da figli o altri discendenti in danno del padre o della madre o di altri ascendenti, da padri o madri o di altri ascendenti in danno dei propri figli o di altri discendenti; - dai conviventi nella stessa misura purché le sottrazioni siano commesse durante la durata del matrimonio e al di fuori di un periodo durante il quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

Articolo 295 : - *(integrato dalla legge n. 3/82 del 22 luglio 1982 e modificato dalla legge n. 9/86 del 18 giugno 1986).*

E' punito con la pena di morte chi si rende colpevole di rapina a mano armata con presa di ostaggi o quando le vittime abbiano subito torture fisiche o siano state stuprate.

Sarà punito con l'ergastolo chiunque si renda colpevole di furto con una delle seguenti aggravanti: se il colpevole portava armi visibili o occulte; se il furto è

- stato commesso con semplice violenza contro le persone.
-

Articolo 296 : - È punito con la reclusione da cinque a dieci anni e può anche essere punito con la multa fino a 1.000.000 di franchi, chiunque si renda colpevole di furto con una delle seguenti circostanze aggravanti: 1. se il furto è stato commesso di notte; 2. se è stato commesso

in una casa o appartamento abitato, o

adibito ad abitazione; 3. se è stato commesso in una riunione di due o più persone; 4. se è stato

commesso con l'ausilio di furto con scasso esterno o interno, o escalation,

o falsificazione

chiavi ;

5. se commesso assumendo il titolo di pubblico ufficiale o di ufficiale civile o militare, ovvero dopo aver indossato l'uniforme del funzionario o dell'ufficiale, ovvero adducendo un falso ordine dell'autorità civile o militare;

6. se è stato commesso da un servitore, dipendente o dipendente in danno del datore di lavoro; 7. se il colpevole o i colpevoli si sono assicurati che fosse disponibile un autoveicolo allo scopo di facilitare la loro impresa o incoraggiarne la fuga.

Articolo 297 : - La fabbricazione di chiavi false è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e può anche essere punita con la multa fino a un massimo di 500.000 franchi.

Articolo 298 : - In tutti i casi previsti in questo capo, i colpevoli possono essere privati dei diritti di cui all'articolo 18.

CAPITOLO II RICATTI E ALTRE ESTORSIONI

Articolo 299 : - Chiunque, mediante minaccia scritta o verbale, rivelazioni o imputazioni diffamatorie, siano veri o meno i fatti che le riguardano, ha estorto o tentato di estorcere sia la rimessa di denaro o valori, sia la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo o di qualsiasi documento contenente od operante un'obbligazione, disposizione o liberazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi.

Articolo 300 : - Chiunque avrà estorto con la forza, la violenza o la coercizione la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo o di qualsiasi documento contenente o operante un obbligo, disposizione o scarico, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e può essere, oltre alla multa massima di 1.000.000 di franchi.

CAPITOLO III FRODE _

Articolo 301 : - Chiunque, sia servendosi di falsi nomi o di false qualità, sia impiegando manovre fraudolente per persuadere l'esistenza di società false, di un potere o di un credito immaginario, o per far sorgere la speranza o il timore di successo, di un incidente o di qualsiasi altro evento di fantasia, avrà ricevuto o consegnato fondi, mobili o obbligazioni, disposizioni, cambiali, promesse, quietanze o scarichi e avrà, con uno di questi mezzi, frodato o tentato di frodare beni altrui, avrà essere punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi. Se il reato è stato commesso da persona che si è rivolta al pubblico per l'emissione di azioni, obbligazioni, mandati, azioni o titoli di qualsiasi natura, sia di una società, sia di un'impresa commerciale o industriale, la reclusione è aumentata a 10 anni e la multa fino a 2.000.000 di franchi.

In ogni caso, ai colpevoli può essere applicata anche la proibizione dei diritti di cui all'articolo 18.

Articolo 302 : - È punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi chiunque abbia beneficiato di un prestito, di un anticipo, di un avallo o di una garanzia sotto qualsiasi forma, sia essa di un istituto di credito, un ente di commercializzazione o un fondo in forma di ente pubblico o operante sotto la vigilanza dello Stato, avrà utilizzato in tutto o in parte le somme che gli sono state prestate o anticipate per scopi o condizioni diverse da quelle previste nel contratto di prestito o anticipo.

Con le medesime sanzioni sarà punito il beneficiario di una delle predette operazioni che cede in tutto o in parte i beni acquistati in comodato o anticipo per una destinazione diversa da quella prevista al contratto.

Il beneficiario deve in qualsiasi momento, su qualsiasi richiesta dell'organizzazione creditrice, giustificare l'utilizzo delle somme ricevute o rappresentarle. In caso contrario, sarà passibile delle sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 303 : - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi chiunque abbia ottenuto o tentato di ottenere un prestito, un anticipo, un avallo o una garanzia dello Stato o di uno dei organismi di cui all'articolo precedente, sia rendendo falsa dichiarazione, sia assumendo una falsa identità o una falsa qualità, ovvero fornendo false informazioni o false certificazioni.

CAPITOLO IV REATI COMMESSI IN MATERIA DI CONTROLLI

Articolo 304 : - è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 24.000 a 2.400.000 franchi, che non può essere inferiore all'importo dell'assegno o della deficienza:

- 1- chiunque, in malafede, o ha emesso un assegno senza provvigione preventiva o disponibile o con provvigione inferiore all'importo dell'assegno, ovvero ritira in tutto o in parte la provvigione dopo le cessioni, ovvero vieta al trattario di pagare; 2- chiunque, in malafede, ha emesso un assegno non datato o con data falsa, o che non indica l'importo in cifre o in lettere; 3- chiunque, consapevolmente, abbia acconsentito a ricevere un assegno emesso alle condizioni di cui ai commi precedenti.

La reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a franchi 3.000.000 per il beneficiario che ha provocato l'emissione dell'assegno irregolare. Se si tratta di un commerciante, la chiusura temporanea o definitiva del suo stabilimento può essere ordinata anche dal tribunale.

Articolo 305 : - è punito con la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di dieci anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 3.000.000 chi: 1- ha falsificato o falsificato un assegno; 2- accettato, consapevolmente, di ricevere un assegno contraffatto o falsificato.

Articolo 306 : - In tutti i casi previsti dal presente capo, i colpevoli possono essere colpiti dalla interdizione dei diritti di cui all'articolo 18. Tutti i reati di cui sopra sono considerati, sotto il profilo della recidiva, lo stesso reato. In occasione di un procedimento penale a carico del traente, il beneficiario che si è costituito parte civile è ammesso a chiedere davanti ai giudici dell'azione pubblica una somma pari all'importo dell'assegno, salvo, ove applicabile, ogni risarcimento del danno. Egli può tuttavia, se lo preferisce, agire in pagamento del suo debito davanti alla giurisdizione ordinaria. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, l'assegno postale è assimilato all'assegno bancario.

CAPITOLO V VIOLAZIONE DELLA FIDUCIA E DISATTIVAZIONE

Articolo 307 : - è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 2.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene, chiunque abbia deviato o dissipato, a danno dei proprietari, possessori o detentori, i effetti, denaro, beni, biglietti, ricevute o qualsiasi altro scritto contenente o operante obbligo o liberazione, che gli sarebbero stati concessi solo a titolo di locazione, deposito, mandato, pegno, pronto per l'uso o per uso dipendente o non dipendente lavoro, a spese di restituirli o rappresentarli, o di farne uno specifico uso o impiego.

Se il tradimento è stato commesso da persona che si è appellata al pubblico per ottenere, per conto proprio, o in qualità di amministratore, amministratore o procuratore di una società o di un'impresa commerciale o industriale, la remissione di fondi o titoli da parte di a titolo di deposito, mandato o pegno, la pena della reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a franchi 6.000.000. La multa può tuttavia essere aumentata fino a un quarto dei rimborsi e dei danni se è superiore a questo massimo.

Se l'abuso di fiducia previsto dal primo comma è stato commesso da un funzionario pubblico o ministeriale, ovvero da un dipendente o da un dirigente subordinato in danno del suo datore di lavoro, ovvero da un pubblico ufficiale o incaricata dello Stato o di un ente pubblico in danno dell'uno o dell'altro la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Il tutto fermo restando quanto previsto dagli articoli 200 e 201 relativi alla sottrazione e sottrazione di denaro, effetti o monete, commessi nei pubblici depositi.

Articolo 308 : - chiunque ha abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere, a suo danno, obbligazioni, quietanze o scarichi, per il prestito di denaro o di beni mobili, o per commerci, o per qualsiasi altro effetto obbligatorio, in qualunque forma questa trattativa sia stata fatta o dissimulata, sarà punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 2.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene.

Articolo 309 : - chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà fraudolentemente scritto sopra un'obbligazione o liberazione o qualsiasi altro atto che possa compromettere la persona o la fortuna del firmatario, è punito con la reclusione per cinque anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi.

Se l'assegno in bianco non gli fosse stato consegnato, sarebbe stato perseguito come falsario e punito come tale.

Articolo 310 : - La persona sequestrata che ha distrutto, dirottato o tentato di distruggere o di distogliere oggetti che gli erano stati sequestrati e affidati alla sua custodia è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi.

Egli è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 36.000 a 360.000 franchi se è stata affidata a terzi la custodia delle cose sequestrate e che ha distrutto o sottratto o tentato di distruggere o distrarre.

Articolo 311 : - Qualsiasi debitore, mutuatario o terzo pignoratore che distrugge o sottrae o tenta di distruggere o sottrae cose da lui date in pegno.

CAPITOLO VI

CONTENIMENTO

Articolo 312 : - Chiunque consapevolmente occulta, in tutto o in parte, cose sottratte, sottratte o ottenute con l'ausilio di un delitto o delitto, sarà punito con le pene applicabili al fatto che ha procurato le cose occultate.

A tali pene incorreranno i curatori anche se i principali autori del reato non sarebbero punibili, in particolare per quanto previsto dall'articolo 294.

Tuttavia, la pena di morte sarà sostituita, per quanto riguarda i curatori, da quella dell'ergastolo.

CAPITOLO VII

REATI COMMESSI NEI GIOCHI DELLA LOTTERIA

Articolo 313 : - Coloro che hanno tenuto una casa di giuochi d'azzardo ed hanno ammesso il pubblico o liberamente o su presentazione di interessati o affiliati, i banchieri di questa casa, tutti coloro che hanno istituito o tenuto lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori, servitori o agenti di questi stabilimenti saranno puniti con la reclusione da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi, e con la multa da 24.000 a 1.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene.

In ogni caso saranno confiscati tutti i fondi o effetti trovati esposti al gioco o collocati al lotto, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli apparecchi utilizzati o destinati al servizio dei giochi o delle lotterie, i mobili e le masserizie i cui luoghi saranno essere arredato o decorato.

CAPO VIII OSTACOLI ALLA LIBERTA' DEL LAVORO

Articolo 314 : - È punito con la reclusione da un mese a tre anni e può anche essere punito con la multa fino a franchi 500.000 al massimo, chiunque, con violenza, modi di fatto, minacce o pratiche fraudolente, avrà compiuto o mantenuto, tentato di ottenere o mantenuto una cessazione concordata del lavoro.

CAPITOLO IX OSTACOLI ALLA LIBERTA' DELLE ASTE

Articolo 315 : - Coloro che, nelle aste della proprietà dell'usufrutto o della locazione di cose immobili o mobili, di una società, di una fornitura, di un'operazione o di qualsiasi servizio, hanno ostacolato o disturbato, hanno tentato di ostacolare o turbare la libertà delle offerte o delle sottomissioni, con aggressione, violenza o minaccia, sia prima che durante le offerte o le sottomissioni, sarà punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa da 24.000 a 500.000 franchi, o solo uno di questi due sanzioni.

La stessa sanzione sarà pronunciata nei confronti di coloro che, con donazioni, promesse o patti fraudolenti, abbiano escluso o tentato di escludere offerenti, limitato o tentato di limitare offerte o gare, nonché nei confronti di coloro che abbiano ricevuto tali doni o accettato tali promesse. .

CAPITOLO X SPECULAZIONE ILLECITA

Articolo 316 : - Saranno puniti con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da 200.000 a 4.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene, tutti coloro:

1. chi, con fatti falsi o calunniosi deliberatamente seminati nel pubblico, con offerte lanciate sul mercato con l'intento di turbare i prezzi, con rilanci effettuati ai prezzi che gli stessi venditori chiedono, con modi o mezzi comunque fraudolenti;
2. ovvero chi, esercitando o tentando di esercitare, individualmente o in riunione o in coalizione, un'azione sul mercato al fine di ottenere un guadagno che non sarebbe il risultato del naturale gioco della domanda e dell'offerta, avrà, direttamente o per interposta persona, ha operato o tentato di operare l'aumento o la diminuzione artificiosa del prezzo di beni o effetti pubblici o privati.

Le suddette sanzioni private possono essere raddoppiate se l'aumento o la diminuzione è stata operata o tentata sui prodotti utilizzati per l'alimentazione delle persone.

CAPITOLO XI FALLIMENTO

Articolo 317 : - Sono puniti coloro che, nei casi previsti dal codice di commercio, sono dichiarati colpevoli di fallimento: i falliti semplici, con

- la reclusione da un mese a due anni; bancarottisti fraudolenti, reclusione da uno a
- dieci anni.

I complici del fallimento incorrono nelle stesse sanzioni dei falliti, anche se non sono commercianti.

CAPITOLO XII FRODE COMMERCIALE E FALSIFICAZIONE

Articolo 318 : - Chiunque ha ingannato o tentato di ingannare il contraente: sia

- sulla natura, le qualità sostanziali, la composizione e il contenuto dei principi utili di tutti i beni; o sulla loro specie o sulla loro
- origine quando, secondo la convenzione o gli usi, la denominazione della specie o dell'origine falsamente attribuita alla merce debba essere considerata come motivo principale della vendita; o sulla quantità delle cose consegnate o sulla loro identità
- mediante la consegna di beni diversi dalla cosa specifica oggetto del contratto.

Sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 24.000 a 3.000.000 di franchi, o una sola di queste due pene.

Articolo 319 : - La reclusione può essere aumentata a due anni se il delitto o il tentato delitto previsto dall'articolo precedente è stato commesso: sia con

- l'ausilio di pesi, misure o altri strumenti falsi o inesatti; sia mediante manovre
- o procedimenti tendenti a falsificare le operazioni di analisi o dosaggio, pesatura o misurazione, ovvero a modificare fraudolentemente la composizione, il peso o il volume della merce, anche prima di tali operazioni; o, infine, con l'ausilio di indicazioni fraudolente tendenti a far
- credere ad una precedente ed esatta operazione, ovvero ad un controllo ufficiale che non sarebbe esistito.

Articolo 320 : - Saranno puniti con le pene previste dall'articolo 318:

1. coloro che falsificano derrate alimentari destinate all'alimentazione umana o animale, sostanze medicinali, bevande e prodotti agricoli o naturali destinati alla vendita;
2. coloro che espongono, pongono in vendita o mettono in vendita le derrate o prodotti di cui all'art precedenti, che possono essere falsificati o corrotti.

Se la sostanza falsificata o alterata è nociva per la salute umana o animale, si applica la reclusione. Sarà quindi da tre mesi a due anni.

Articolo 321 : - Saranno puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 24.000 a 3.000.000 di franchi, o con una sola di queste due pene, coloro che, senza motivi legittimi, sono trovati in possesso nei loro negozi, botteghe, magazzini, case o automobili adibite al commercio, officine o luoghi di produzione, in padiglioni, fiere o mercati:

- pesi o misure falsi o altri dispositivi imprecisi utilizzati per pesare o misurare le merci; o alimenti destinati all'alimentazione
- umana o animale, bevande, prodotti agricoli o naturali di cui sapevano essere falsificati, corrotti o tossici; o prodotti idonei ad effettuare la contraffazione dei predetti generi alimentari.
-

Articolo 322 : - In tutti i casi previsti dal presente capo, il tribunale pronuncia la confisca del corpus delicti. Può altresì disporre la pubblicazione della sentenza, integrale o per estratti, a spese del condannato, sui giornali da lui designati.

Infine, può essere disposta la chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio in cui è stato commesso il reato.

CAPITOLO XIII

REATI CONNESSI AL CONTRATTO DI PRESTITO

Articolo 323 : - Chiunque conceda un prestito convenzionale ad un tasso effettivo superiore di oltre un quarto al tasso medio applicato alle stesse condizioni dai prestatori in buona fede per operazioni di credito che comportino gli stessi rischi del prestito in questione, è condannato a reclusione da uno a sei mesi e multa da 24.000 a 2.000.000 di franchi, ovvero ad una sola di queste due pene.

Articolo 324 : - Coloro che hanno istituito o tenuto banchi di pegno o case di pegno senza autorizzazione legale, o che, avendo l'autorizzazione, non hanno tenuto un registro contenente immediatamente, senza spazi e senza spazi, le somme o le cose prestate, i nomi, i domicili e le professioni dei mutuatari, la natura, la qualità, il valore delle cose date in pegno, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, ovvero una sola di queste due pene.

CAPITOLO XIV

ATTACCHI A BENI LETTERARI E ARTISTICI

Articolo 325 : - Sarà punito con la multa da 24.000 a 600.000 franchi chiunque si renda colpevole di contraffazione di un'opera letteraria o artistica:

- sia pubblicando, importando o esportando in tutto o in parte scritti, composizioni musicali, disegni, dipinti o qualsiasi altra produzione stampata o incisa, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori; ovvero riproducendo, rappresentando
- o diffondendo, con qualsiasi mezzo, un'opera dell'ingegno, in violazione dei diritti d'autore così come definiti e regolati dalla legge.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da franchi 50.000 a franchi 1.200.000 se è accertato che il colpevole compiva abitualmente gli atti di cui al presente articolo, e gli stabilimenti di chiusura temporanea o definitiva gestiti dall'autore della violazione possono essere ordinati.

Articolo 326 : - In tutti i casi previsti dall'articolo precedente, i colpevoli saranno, inoltre, condannati alla confisca di somme pari all'ammontare delle quote di proventi prodotti dalla riproduzione, rappresentazione o diffusione illecita, come nonché il sequestro di ogni materiale appositamente installato a scopo di illecita riproduzione e di ogni copia e oggetto contraffatto.

Il materiale o le copie contraffatte, nonché le ricevute o quote di ricevute che hanno dato luogo al sequestro, saranno restituite all'autore o a questi aventi diritto a titolo di risarcimento del danno subito; l'eccedenza del loro indennizzo, o l'intero indennizzo se non vi è stata confisca, sarà regolata per le vie ordinarie.

CAPITOLO XV DISTRUZIONE E DANNI

Articolo 327 : - È punito con la morte chiunque, con dolo, deposita, in qualsiasi luogo, un ordigno esplosivo, sia esso esplosivo o meno.

Articolo 328 : - È punito con la morte chiunque saboti o tenta di sabotare, allo scopo di provocare un incidente, un veicolo, un'imbarcazione, un aeromobile, un convoglio ferroviario o un'altra macchina adibita al trasporto di persone o impianti destinati a garantire la manovra e la sicurezza di queste macchine.

Articolo 329 : - Le persone colpevoli dei delitti di cui agli articoli 327 e 328 sono esentate dalla pena se, prima di commettere tali delitti e prima di ogni azione penale, ne hanno dato conoscenza e rivelato gli autori alle autorità amministrative o giudiziarie.

Articolo 330 : - Saranno puniti con la morte:

1. l'incendio doloso di un edificio abitato o di un veicolo contenente persone, indipendentemente dal fatto che tale edificio o questo veicolo appartenga o meno all'autore dell'incendio; 2.

Incendio deliberatamente provocato, che abbia provocato la morte di una o più persone o lesioni o infermità del tipo definito dall'articolo 231.

Articolo 331 : - Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da franchi 50.000 a franchi 500.000 chiunque abbia volontariamente appiccato o tentato di appiccare il fuoco a fabbricati, imbarcazioni, cantieri, magazzini, automezzi, legname, raccolti, quando questi oggetti non gli appartengono.

Sarà punito con le medesime pene chi, appiccando o facendo incendiare uno di detti oggetti di sua proprietà, abbia volontariamente arrecato ad altri un qualunque danno.

Articolo 332 : - Chiunque, intenzionalmente, distrugge, abbatte o danneggia gravemente, con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, fabbricati, ponti, argini o strade o altre costruzioni che sa appartenere ad altri, o provoca l'esplosione di qualsiasi macchina, è punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da 50.000 a 2.000.000 di franchi.

Se vi è stato omicidio o lesioni, il colpevole sarà punito, nel primo caso, con la morte, e nel secondo, con la reclusione a tempo.

Articolo 333 : - *(modificato dalla legge n. 19/93 del 27 agosto 1993).* Ferme restando le più gravi pene previste dal codice penale o dalle leggi speciali, quando, per colpa di un singolo, di un'associazione di persone, di un'adunanza o di un assembramento, violenze, saccheggi o distruzioni o danni cagionati a cose, mobili o immobili, privato o pubblico: gli autori e i complici sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa

- da 1.000.000 a 2.000.000 di franchi;

- i mandanti dei disordini sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi, salvi i procedimenti che potranno essere avviati contro gli autori di tali atti; gli autori di aggressioni a persone sono puniti
- con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi.

Coloro che hanno continuato a partecipare a questo raduno, nonostante l'ordine di soppressione dato dalle autorità pubbliche, o i leader delle organizzazioni che hanno indetto queste manifestazioni, saranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi.

Le sanzioni previste dal comma precedente sono raddoppiate se:

- l'assembramento è stato dichiarato o è stato vietato dall'autorità amministrativa; i mandanti
- dei disordini spingevano i minori di quindici anni a compiere atti di violenza o aggressione a persone o distruzione e danneggiamento di cose.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da franchi 100.000 a franchi 500.000, chi entra in un raduno allo scopo di commettere o incitare altri partecipanti a commettere violenza, aggressione, saccheggio, distruzione o danneggiamento.

L'eventuale condanna pronunciata ai sensi del comma precedente può costituire pretesto assoluto per gli istigatori ed i partecipanti al comizio.

Quando, per le circostanze previste dai commi precedenti, ne sia derivato un omicidio, i mandanti dei turbamenti di cui ai medesimi commi sono puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da franchi 100.000 a franchi 2.000.000, fatte salve le eventuali azioni legali che potranno essere intraprese nei confronti degli autori del presente atto.

Le persone ritenute colpevoli dei reati sopra definiti, nonché i gruppi o le organizzazioni che hanno preso l'iniziativa di tali assembramenti, rispondono solidalmente delle lesioni personali e dei danni materiali che ne derivano.

Articolo 334 : - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da franchi 24.000 a 500.000, o con una sola di queste due pene, chiunque volontariamente e senza necessità: 1. distrugge o danneggia raccolti, piante o alberi appartenenti per gli altri; 2. animali domestici altrui uccisi o mutilati.

Articolo 335 : - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, ha, con qualunque mezzo, volontariamente distrutto o degradato i beni mobili altrui, è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa fino a tre anni. da 24.000 a 500.000 franchi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il danno è stato cagionato dal lavoratore in danno del datore di lavoro.

Articolo 336 : - Chiunque abbia, in tutto o in parte, riempito fossati, distrutto siepi, di qualsiasi materiale essi siano, tagliato o sradicato siepi vive o secche; chiunque ha spostato o rimosso terminali o piedi angolari o altri alberi piantati o riconosciuti per stabilire i confini tra diverse proprietà, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la multa da franchi 24.000 a franchi 240.000, o con una sola di queste pene .

Articolo 337 : - Chiunque abbia il controllo, l'uso, la custodia o la disposizione di un dispositivo, macchina, veicolo o qualsiasi altro materiale appartenente ad altri, lo farà, per imprudenza, negligenza o inosservanza delle istruzioni ricevute, distrutto o gravemente danneggiato, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, o con una sola di queste due pene.

Articolo 338 : - È punito con la reclusione da uno a dieci anni e con la multa da franchi 24.000 a franchi 150.000 chiunque, intenzionalmente, brucia o distrugge, in qualunque modo, registri, verbali o atti in originale della pubblica autorità, titoli, cambiali, cambiali, strumenti negoziabili o bancari, contenenti o operanti obbligo, disposizione o esonero.

Articolo 339 : - Ferme restando, in caso di inadempienza, le pene più gravi previste dagli articoli precedenti, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 24.000 a 240.000 franchi, chiunque distrugge, abbatte, mutila o deturpa monumenti, statue o altri oggetti destinati al pubblico uso o decorazione ed eretti dalla pubblica autorità o con la sua autorizzazione

LIBRO V
BIGLIETTI
CAPITOLO PRIMO
CONTRAVENZIONI DI PRIMA CLASSE .

Articolo 340 : - Saranno puniti con la multa da 100 a 2.000 franchi e potranno anche essere puniti con la reclusione da uno a cinque giorni:

- 1- coloro che, senza essere provocati, hanno pronunciato ingiurie contro qualcuno pubblico;
- 2- coloro che, imprudentemente, avranno gettato immondizia su qualcuno; 3- coloro che hanno gettato o esposto cose suscettibili di nuocere con la loro caduta o con la loro esalazioni malsane;
- 4- coloro che hanno gettato sassi o altri corpi duri o immondizie contro le case, fabbricati o recinti altrui, o nei giardini o recinti; 5- coloro che hanno trascurato di pulire le strade e i passaggi nei luoghi dove questa cura è rimessa alla responsabilità degli abitanti;
- 6- coloro che hanno permesso che pazzi o pazzi vagassero sotto la loro custodia, o animali malvagi o feroci; coloro che hanno eccitato o non sono riusciti a trattenere i loro cani quando attaccano o inseguono i passanti, anche se non ne deriverebbe alcun danno o danno;
- 7- coloro che hanno istituito o tenuto nelle vie, viottoli, piazze o luoghi pubblici, giochi di lotterie o altri giochi d'azzardo;
- 8- albergatori, albergatori, locatori o affittuari di case ammobiliate, che abbiano ommesso di annotare immediatamente e senza spazi vuoti, in un registro regolarmente tenuto, i nomi, la qualità, il domicilio abituale, la data di entrata di qualsiasi persona che dorma o spenda in tutto o in parte della notte nelle loro case, nonché, quando se ne va, la sua data di rilascio; coloro tra loro che non avranno provveduto a rappresentare tale registro nei tempi stabiliti dal regolamento, o quando ne avranno avuto l'obbligo, presso i sindaci, i deputati, gli ufficiali o commissari di polizia, ovvero i cittadini all'uopo delegati;
- 9- coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, mettono in vendita o espongono in vendita beni in luoghi pubblici, contravvenendo alle disposizioni regolamentari sulla polizia di tali luoghi;
- 10- coloro che hanno rifiutato di ricevere denaro contante e monete nazionali non contraffatte o alterate secondo il valore per il quale sono correnti;
- 11- persone che fanno una professione di indovinare o prevedere o spiegare i sogni;
- 12- coloro che hanno accettato, detenuto o utilizzato mezzi di pagamento destinati a integrare o sostituire i segni monetari a corso legale;
- 13- esercenti di sale cinematografiche, gestori o addetti preposti che ammetteranno nei propri esercizi minori di sedici anni non accompagnati;
- 14- gestori di sale cinematografiche, gestori o incaricati preposti che ammetteranno nei propri locali i minori di anni sedici, accompagnati o meno, quando lo spettacolo sia stato dichiarato, alle condizioni previste dalla normativa vigente, "vietato per quelli sotto i sedici anni";
- 15- coloro che hanno raccolto e mangiato, nello stesso luogo, frutti appartenenti ad altri;
- 16- coloro che hanno danneggiato fossati e recinzioni, tagliato o rimosso rami di siepi a presa rapida siepi secche;
- 17- coloro che, salvo ogni altra disposizione di legge o di regolamento, hanno contravvenuto ai decreti e alle ordinanze legalmente emanate dall'autorità amministrativa, ovvero alle ordinanze emanate dall'autorità comunale.

Articolo 341 : - Saranno sequestrati e confiscati:

1. nel caso previsto dal comma 7 dell'articolo 340, i tavoli, gli strumenti, gli apparecchi da gioco e da lotterie, nonché le poste, i fondi, le derrate alimentari, gli oggetti o premi offerti ai giocatori;
2. nel caso previsto dal comma 9 del medesimo articolo, i beni offerti, offerti in vendita o esposti in vista della vendita;
3. nel caso di cui al comma 11 del medesimo articolo, gli strumenti, gli utensili e i costumi utilizzati o destinati all'esercizio della professione di indovino, pronosticatore o interprete dei sogni;
4. nel caso di cui al comma 12 del medesimo articolo, i mezzi di pagamento aventi ad oggetto integrare o sostituire i segni monetari a corso legale.

CAPITOLO II BIGLIETTI DI 2a CLASSE

Articolo 342 (*modificato dall'ordinanza n. 16/68 del 9 aprile 1968 e dalla legge n. 18/84 del 29 dicembre 1984*).
Sarà punito con la multa da 500 a 5000 franchi e potrà anche essere punito con la reclusione fino a dieci giorni:

1. coloro che hanno trascurato o rifiutato di eseguire i regolamenti o decreti riguardanti le strade secondarie, o di obbedire alle intimazioni emanate dall'autorità amministrativa, per riparare o demolire gli edifici minaccianti la rovina; 2. coloro che, senza essere stati debitamente autorizzati, hanno rimosso strade pubbliche, prati, terra o sassi, ovvero che, in luoghi di pertinenza dei comuni, hanno rimosso terra o materiali, salvo che vi sia un uso generale che lo autorizzi;
 3. coloro che hanno degradato o deteriorato, in qualunque modo, la pubblica viabilità, ovvero usurpato sulla loro larghezza;
 4. coloro che, senza autorizzazione dell'amministrazione, hanno, con qualsiasi procedimento, apposto iscrizioni, tracciati segni o disegni su un bene, mobile o immobile nel demanio dello Stato o di enti locali, o su un bene sito in tale demanio, sia al fine di consentire lo svolgimento di un pubblico servizio, sia perché messo a disposizione del pubblico; 5. coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un fabbricato, o senza essere a ciò autorizzati da uno di questi soggetti, hanno, con qualsiasi procedimento, fatto iscrizioni, tracciati segni o disegni;
 6. coloro che hanno volontariamente deviato o impropriamente utilizzato acque destinate all'irrigazione per legge o per disposizioni regolamentari emanate dagli enti di amministrazione o di distribuzione;
 7. coloro che hanno ostruito la pubblica via depositandovi o lasciandovi inutilmente materiali o cose che impediscano o riducano la libertà o la sicurezza del passaggio; coloro che, contravvenendo alle leggi e ai regolamenti, hanno omesso di illuminare i materiali da essi conservati o gli scavi da essi effettuati nelle strade e nelle piazze; 8. coloro che, non essendo né proprietari, né affittuari, né godendo di terreni o diritti di passaggio, o che, non essendo né agenti né servitori di alcuna di queste persone, saranno entrati o avranno transitato su questo terreno o su parte di esso terra, se è preparata, seminata o carica di raccolto; 9. coloro che hanno fatto o fatto passare bovini, animali da tiro, carichi o monti su terreni altrui, seminati o carichi di un raccolto; 10. coloro che hanno raccolto bestiame errante o abbandonato e non hanno effettuato il
- dichiarazione entro tre giorni alla più vicina autorità amministrativa;
11. coloro che hanno esercitato, senza necessità, pubblicamente o meno, maltrattamenti nei confronti di un animale domestico o addomesticato o tenuto in cattività;
 12. coloro che, potendo, avranno trascurato o rifiutato di svolgere il lavoro, il servizio o prestare l'assistenza di cui saranno stati richiesti in circostanze di incidenti, tumulti, naufragi, inondazioni, incendi o altre calamità, come nonché nei casi di rapina, saccheggio, flagranza di delitto, clamore pubblico o esecuzione giudiziaria;
 13. coloro che, fuori dei casi previsti dall'articolo 167, hanno pubblicamente indossato un costume presentante una rassomiglianza idonea a ingenerare nell'opinione pubblica un malinteso, con uniformi definite dai testi regolamentari, ovvero indossato insegne, coccarde recanti nastri una somiglianza simile a quelle delle decorazioni conferite dallo Stato;
 14. chi scrive fa scrivere o spedire lettere anonime; 15. coloro che hanno, in malafede, rimosso o strappato manifesti affissi per ordine dell'interessato l'amministrazione;
 16. coloro che utilizzeranno pesi o misure diversi da quelli stabiliti dalla legge vigente;
 17. coloro che, senza giustificato motivo, non hanno reso le dichiarazioni obbligatorie allo stato civile, entro il tempo concesso;
 18. gli autori o complici di schiamazzi, disturbi o assembramenti offensivi o notturni che turbano la tranquillità degli abitanti; 19. coloro che hanno esposto o fatto esporre sulla pubblica via o in luoghi pubblici manifesti o immagini contrarie al pudore.

Articolo 343 : - Saranno sequestrati e confiscati:

1- nel caso di cui al comma 13 dell'articolo precedente, i costumi che presentino una rassomiglianza idonea a indurre in equivoco il pubblico con le uniformi definite dai testi normativi;

2- nel caso del comma 16 del medesimo articolo, pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge.

CAPITOLO III BIGLIETTI DI 3a CLASSE

Articolo 344 : - *(modificato dall'ordinanza n. 16/68 del 9 aprile 1968).* Sarà punito con una multa da 2.000 a 24.000 franchi e potrà anche essere punito con la reclusione fino a un mese:

- 1- autori e complici di risse, aggressioni o violenze minori e coloro che ne hanno commesso ha lanciato intenzionalmente corpi duri e sporcizia a qualcuno.
- 2- Coloro che, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, sono stati involontariamente causa di lesioni, percosse o infermità che non comportino inabilità personale al lavoro per più di otto giorni;
- 3- Coloro che per imprudenza, negligenza, disattenzione, mancata manutenzione di forni, caminetti o apparecchi, o inosservanza di norme, hanno cagionato l'incendio di beni mobili o immobili altrui;
- 4- Coloro che hanno abbattuto, mutilato, tagliato o scortecciato in modo tale da distruggere un albero che sapevano appartenere ad un altro; quelli che avranno distrutto un innesto, che avranno tagliato foraggi o grano che sapevano appartenere ad altri;
- 5- Coloro che, per goffaggine, imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, hanno cagionato la morte o il ferimento di animali o bestiame altrui.

COMMI 6 E 7: ABROGATI

- 8- genitori o persone incaricate della custodia dei figli di età compresa tra i sei ei sedici anni, che non manderanno i propri figli a scuola o non assicureranno che essi frequentino regolarmente le classi in cui sono iscritti;
- 9- L'ufficiale di stato civile che avrà trascritto un atto di stato civile su un semplice foglio sciolto, colui che non si assicurerà dell'esistenza del consenso dei padri, delle madri o di altre persone quando la legge lo prescrive per la validità di un atto matrimonio; chiunque abbia ricevuto, prima del termine prescritto dalla normativa civile, l'atto di matrimonio di una donna già sposata;
- 10- Il ministro di una religione che compirà le cerimonie religiose di un matrimonio senza essere stato giustificato da un certificato di matrimonio precedentemente ricevuto dagli ufficiali dello stato civile;
- 11- Coloro che, avendo assistito ad un parto, non avranno effettuato il dichiarazione loro prescritta dalla legge;
- 12- Coloro che, senza la preventiva autorizzazione del pubblico ufficiale nei casi in cui è prescritta, hanno fatto seppellire un defunto; coloro che hanno contravvenuto in qualunque modo alle disposizioni legislative e regolamentari relative alle sepolture;
- 13- Coloro che si oppongono con atti, parole, gesti, manovre qualsivoglia, ovvero con qualsiasi astensione volontaria, premeditata, reiterata o concertata, all'esercizio della legittima autorità di agente depositario della forza pubblica o di qualunque cittadino preposto di un ministero della pubblica amministrazione, ovvero ostacolato il buon funzionamento dei servizi amministrativi o giudiziari e ciò, salva, se del caso, l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Articolo 345 : - nei casi previsti dal comma 7 del precedente articolo, la chiusura di Può essere ordinato lo stabilimento per un periodo non superiore a quindici giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 346 : - In tutte le materie che non sono state regolate da questo codice, e che sono regolate da leggi e regolamenti specifici, le corti ei tribunali continueranno ad osservarli.

Articolo 347 : - questa legge sarà applicata come legge dello Stato.

Libreville, 31 maggio 1963

Per il Presidente della Repubblica, //
Vicepresidente del Governo,

Responsabile della
Giustizia Paul-Marie YEMBIT.

CONTENUTI

LIBRO PRIMO: PENALI E PERSONE

PUNIBILI.....	2
CAPITOLO PRIMO: Disposizioni preliminari.....	2
CAPITOLO II: Sulla pena di morte.....	3
Sentenze privative della libertà.....	3
IV: Sanzioni privative del diritto.....	3
Divieto di soggiorno.....	3
Esecuzione delle pene pecuniarie.....	4
Recidiva.....	5
Retrocessione.....	5
Sospensione.....	5
Circostanze attenuanti	6
complice e del mandante	6
Cause di irresponsabilità e scuse.....	7
minoranza penale.....	7

LIBRO II: DELITTI E DELITTI CONTRO LA COSA

PUBBLICA.....	8
CAPO PRIMO: Delitti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.....	8
CAPO II: Delitti e delitti contro la sicurezza interna dello Stato.....	10
Disposizioni comuni ai diversi delitti contro la sicurezza dello Stato.....	11
Attacchi all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'autorità dello Stato e al credito della Nazione.....	11
CAPITOLO V: Delitti nell'esercizio dei diritti civili.....	13
CAPITOLO VI: Falsità di monete.....	14
CAPITOLO VII: Falsificazione in sigilli di Stato, effetti pubblici e punzoni, valori di bollo e marchi.....	15
CAPITOLO VIII: Falsificazioni.....	16
IX: Delitti e delitti commessi da dipendenti pubblici.....	17
ribellione.....	22
e violenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica.....	22
CAPITOLO XII: Usurpazione di titoli o funzioni.....	23
CAPITOLO XIII: Ostacoli all'azione della giustizia	24
CAPITOLO XIV: Dell'evasione dei detenuti.....	25
.....	26
Vagabondaggio e accattonaggio.....	27
Rompere i sigilli ed asportare monete dai depositi pubblici.....	27
XVIII : Delitti in materia di tutela della sanità pubblica.....	27
CAPO XVIII bis: Ebbrezza pubblica	29
CAPITOLO XIX: Stregoneria, ciarlataneria e atti di cannibalismo.....	30
Delitti contro il buon costume.....	30
CAPITOLO XXI: Delitti contro taluni Reati amminis	

CAPITOLO XXII Altri delitti vari contro la cosa

pubblica.....31

LIBRO III: DELITTI E DELITTI CONTRO LA

PERSONA.....32 CAPO PRIMO: Omicidi

volontari.....32 CAPITOLO II: Percosse e lesioni volontarie e altre

violenze e aggressioni commesse contro

persone.....

.....32 CAPITOLO III: Minacce.....

.....33 CAPITOLO IV: L'aborto.....34 CAPITOLO V:

Omicidio e lesioni colpose E l'omissione di prestare soccorso.34

CAPITOLO VI: Arresti e sequestri

arbitrari.....35 CAPITOLO VII:

Attacchi alla

morale.....35 CAPITOLO VIII: Delitti in materia di matrimonio

e famiglia.....37 CAPITOLO IX:

Delitti e delitti contro il minore.....

.....38 CAPITOLO X: Denuncia calunniosa..... 38

CAPITOLO XI: ATTACCHI ALL'ONORE E ALLA CONSIDERAZIONE DELLE

PERSONE.....39 CAPITOLO XII: VIOLAZIONE DEL SEGRETO

PROFESSIONALE.....

.....39 CAPITOLO XIII: VIOLAZIONI DI SEPOLTURA E

PROFANAZIONE DEI CADAVI.....40

LIBRO IV: DELITTI E DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.....40 CAPO PRIMO:

Furto.....40 CAPITOLO II: Ricatto e altre

estorsioni.....41 CAPITOLO III: Frode.....

.....41 CAPO IV: I reati commessi in materia di

assegni.....42 CAPITOLO V: Violazioni di fiducia e appropriazione

indebita.....42 CAPITOLO VI: Occultamento.....43

CAPITOLO VII: Reati commessi in materia di giochi del lotto.....

.....43 CAPITOLO VIII: Ostacoli

alla libertà di lavoro.....43 CAPITOLO IX: Ostacoli alla libertà delle

aste.....44 CAPITOLO X: Illecita speculazione.....

.....44 CAPITOLO XI:

Fallimento.....44 CAPITOLO XII: Commerciale

frode e falsità.....44 CAPO XIII: Reati

in materia di prestito accordo

.....45 CAPITOLO XIV: Attacchi alla proprietà letteraria e artistica

.....45 CAPITOLO

XV: Distruzione e degrado.....46

LIBRO V: LE CONTRAVVENZIONI.....47 CAPITOLO

PRIMO: Le contravvenzioni di 1a classe.....47 CAPITOLO II: Ammende

di 2a classe.....48 CAPITOLO III: Ammende di 3a

classe.....50